



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



L'ITALIA ESPORTA CERVELLI ED IMPORTA PIEDI

DI CINZIA BORGHI - DOTTORE COMMERCIALISTA

EDITORIALE

SOMMARIO

Editoriale

di Cinzia Borghi

L'Italia esporta cervelli ed importa piedi pag. 1

D'Attualità

di Filippo Sgubbi

Antiriciclaggio: quale nozione? (1) pag. 3

di Manlio D'Agostino

Antiriciclaggio: aspetti ed innovazioni operative (2) pag. 4

di Gianfranco Ferranti

L'ambito di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi pag. 6

Dalla D.R.E.R.

di Beatrice Zarrì

Studi di settore - semplificazione degli obblighi di annotazione separata pag. 14

Intervista con Claudio Siciliotti - Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Le libere professioni come si qualificano oggi?

“Vedo un esercito di lavoratori della conoscenza che sono uno strumento indispensabile per la crescita di un paese civile, un nucleo di professionisti che sono in grado di unire il mondo produttivo alle esigenze delle istituzioni e viceversa. Credo che senza questo anello di congiunzione il sistema non funzionerebbe, funziona ancor meglio nella misura un cui questo nucleo è composto da tante persone, autonome e indipendenti così come sono i dottori commercialisti oggi in Italia e non è così per tutte le altre professioni. Ci sentiamo la professione forse che rappresenta meglio questo concetto di autonomia e di indipendenza nel tenere legati due aspetti della società civile così importanti”.

Il debutto dell'Albo unico come si inquadra in questa situazione?

“Si inquadra come una razionalizzazione del comparto dell'offerta dei servizi professionali. Non aveva più senso mantenere separate due professioni che avevano scelto di unificare i percorsi di accesso. Come ho detto altre

volte non aveva senso dividersi sul passato quando ci si poteva unire sul futuro. Probabilmente oggi mettiamo assieme soggetti che non sono esattamente coincidenti, ma che avranno percorsi formativi identici. Perché i percorsi formativi del futuro avrebbero reso omologhi il dottore commercialista e il ragioniere e non aveva senso tenerli separati, una delle due idee si doveva sacrificare, ed è bene sacrificare quella che riguarda il passato e non quella che riguarda il futuro”.
Domanda d'obbligo: Cassa di Previdenza.
“La soluzione per la Cassa di Previdenza - e l'ho detto molte volte dal momento del nostro insediamento - passa allo stato attra-

Sussurri & Grida

I grandi condottieri Romani, quando tornavano in Patria da vincitori e attraversavano la folla festosa, avevano sempre accanto qualcuno che li esortava a non inorgogliersi troppo, «non sei così grande come credi», sussurravano loro.

Se un condottiero, anche nella situazione di notorietà e successo, ha accanto a sé persone equilibrate, può tenere a freno la propria volontà di onnipotenza.

verso il mantenimento delle due Casse separate ed un progetto che tenga conto delle rispettive caratteristiche – oggettive caratteristiche. Quando dico oggettive intendo numeri, e quando dico numeri intendo bilanci, patrimoni e flussi demografici, che sono nettamente diversi fra le due professioni. Ho il piacere di dire che anche con la spinta del nuovo Consiglio Nazionale i due Consigli di amministrazione della Cassa si sono seduti a un tavolo di lavoro assieme a noi. Questo non significa che non sia già accaduto in passato, ma è accaduto poco... Hanno discusso e mi pare che si comincino a partire da dove si è d'accordo senza iniziare il discorso anteponendo quello su cui si sa già che l'interlocutore non può venirci dietro.

Io credo che il percorso preveda Casse separate... Probabilmente mi sento di dover dire che tutti i dottori commercialisti del futuro si iscriveranno alla nostra Cassa, e che per tutti i ragionieri commercialisti del futuro esiste anche questa possibilità. Infatti ci possono essere soggetti che avevano i requisiti per l'iscrizione al 31 dicembre 2007 e non si erano iscritti, esiste la possibilità di soggetti che si erano cancellati perché avevano fatto altre cose e si vogliono re-iscrivere, bene, quelli è giusto che vadano nella cassa dei ragionieri. Per quanto riguarda gli Esperti contabili lì ci si dovrà mettere d'accordo sapendo che il vero pericolo è che se ne vadano via da tutte e due le Casse e dobbiamo ben stare attenti a tenerli da noi. Non è comunque argomento sul quale in Consiglio Nazionale possa decidere”.

Libertà di parola, di impresa, di professione: in una economia globalizzata come si colloca la parola libertà?

“Ho partecipato a un convegno qui a Bologna su questo tema... Penso che oggi libertà sia conoscenza, è libero chi sa e non tanto è libero chi ha, come ho detto anche al meeting, oggi viviamo in una situazione globale caratterizzata da tre mondi: un primo mondo dove si producono i beni, un secondo mondo dove ci sono fabbriche e un terzo mondo dove si produce manodopera sottocosto in cambio della sudditanza politica, e se poi vogliamo viaggiare nel primo mondo abbiamo bisogno di capacità intellettuali e conoscenze tecnico scientifiche, e su questo mondo saremo sempre imbattibili e riusciremo a competere. Le professioni e la nostra professione non rappresentano tutto questo mondo ma ne sono una componente importante, senza la quale lo sviluppo e la libertà è difficile che ci sia”.

La classe dirigente italiana è invecchiata, maschile, forte nell'accaparrarsi le poltrone ma debole in competenze. Che cosa ne pensa?

“Penso che questo sia un problema e noi abbiamo provato a risolverlo con uno slogan apparentemente massimalista ma credo fondato, quando abbiamo detto ‘la squadra che si candiderà al prossimo Consiglio Nazionale deve avere un'età media non superiore a 50 anni’. Può sembrare brutale ma credo che sia una scelta da fare, perché noi abbiamo realmente bisogno di una classe dirigente meno vecchia di quella attuale, perché penso che per fare scelte coraggiose per il futuro ci

vogliamo persone che hanno un orizzonte temporale sufficientemente ampio per poterle realizzare, se no è una contraddizione in termini, si lavorerà più per difendere quello che c'è che non per cercare di conquistare quello che ancora non c'è, e che forse appartiene ad altri se i dirigenti sono anziani”.

Mal di merito, le raccomandazioni che soffocano l'Italia.

“Credo che sia ancora più grave il problema, perché credo che questo sistema uccida la speranza dei giovani. Perché i giovani non hanno la concreta speranza che investendo sulle capacità, sul talento e quindi sul merito possano arrivare al successo. Ho detto anche al meeting sulla Libertà che questo è un paese di calciatori e di veline, dove tutti aspirano a fare queste cose e nessuno trova nella fatica dello studio, dell'applicazione e della preparazione tecnico-scientifica la chiave per arrivare al successo. Dopo di che, se non è né calciatore e né velina cerca la raccomandazione. Il problema va estirpato alla radice, cioè bisogna creare le condizioni per cui i talenti siano allevati, coccolati, accuditi ed alla fine premiati. Perché se la società non li premia non si formeranno mai, emigreranno come evidenzia il Resto del Carlino nella vignetta satirica in cui si sottolinea che in Italia finiamo per esportare cervelli e per importare piedi, che sono quelli dei calciatori stranieri che fanno grandi le nostre squadre... ma i nostri cervelli vanno all'estero. In Italia credo che l'età media dei ricercatori sia di 55 anni, ed a quella età non si ricerca assolutamente niente. Si fa soltanto fatica a confutare le teorie dei giovani che contraddicono quelle vecchie che si sono imparate in passato”.

Che cosa suggerisce al legislatore fiscale per la prossima legislatura?

“Suggerisco di far condividere al Paese un progetto. Ho la sensazione che i legislatori fiscali dell'una e dell'altra parte politica abbiano prodotto sempre una costellazione di norme che modificavano le precedenti, introducendo un grave disagio per tutti gli operatori, ma senza che tutte queste norme fossero unite da un collante, da una visione, da un obiettivo da realizzare. Il fisco è una leva, non è un fine. Non serve per fare cassa, serve per realizzare e indirizzare le attitudini e i comportamenti dei cittadini nella direzione che si ritiene corretta. Noi abbiamo tante richieste, accanto a questa che è una critica di sistema, e credo che questa categoria meriti attenzione su alcuni aspetti nevalgici che sono più volte citati ma li ribadisco: il tema della deducibilità integrale dei costi della formazione professionale continua, perché è assurdo che ci si formi obbligatoriamente e però si consenta la deducibilità solo della metà del costo, l'eccessivo peso delle ritenute d'acconto che inducono un sistema a perenne credito, il discorso della soggettività Irap che è tutta da dimostrare e che va rifiutata, e insomma altri temi come quello degli studi di settore che per quanto riguarda le libere professioni ci allontana enormemente dalla realtà, e tutte queste cose per le quali credo che la categoria meriti una attenzione e una considerazione particolare”.

Si parla di recessione. La leva fiscale può essere determinante per la ripresa economica?

“Sì, la leva fiscale serve per orientare, come dicevo prima, i comportamenti nella direzione corretta. E non credo nelle virtù taumaturgiche di una bassa imposizione tributaria che sollevi l'economia e di un'alta imposizione che la risollevi. Penso che l'elemento fondamentale sia quello che ricevi in cambio delle tasse che paghi, non il livello delle tasse che paghi. Il dramma di questo Paese non è tanto l'elevato carico fiscale, ma che questo carico fiscale, che comunque resta elevato, allineato a quello dei maggiori Paesi europei, non coincida con la corresponsione da parte dello stato di servizi che soddisfano le esigenze dei cittadini”.

Una famiglia su 3 non arriva alla fine del mese. Il taglio delle imposte sul lavoro dipendente è necessario?

“Questo fa parte di un progetto di redistribuzione, se ci fosse un progetto globale che preveda una maggiore tassazione di chi ha di più a fronte di una minore tassazione di chi ha di meno, è un progetto che può essere valutato per spingere il Paese. Non è accaduto così nel recente passato dove alla fin fine mi sembra che i conclamati tagli delle aliquote o le agevolazioni fiscali per i redditi più bassi sono rimasti più sulla carta e più nelle intenzioni che nella realtà”.

Responsabilità sociale delle libere professioni. Il provvedimento del 5 per mille dell'irpef è stato un grande successo, quasi 16 milioni di contribuenti hanno optato per donare una parte delle imposte al mondo del volontariato e della ricerca, ed i dottori commercialisti hanno fatto la loro parte nel diffondere la conoscenza di questo provvedimento ai loro clienti e parliamo dei report ambientali.

“Il 5 per mille è uno strumento che sicuramente va utilizzato perché va nella direzione di una libera scelta dei cittadini di indirizzare il peso delle proprie tasse nell'ambito di collocazioni comunque condivisibili a quella che ritengono più vicina a loro. Quindi un rapporto diretto tra contribuente e destinazione del carico fiscale, senza dubbio utile. In tema dei report ambientali e sociali, ricordo che è una delle nuove prerogative che il decreto 139 assegna alla nostra professione: andiamo sempre di più nella direzione di imprese private che si occupano di ambiente e di sociale e di imprese pubbliche che invece fanno i conti con l'efficienza e l'economicità della spesa. Due mondi che si avvicinano e per i quali il dottore commercialista può svolgere funzioni nevalgiche sempre in quell'ottica di elemento di congiunzione fra mondo delle imprese e mondo delle istituzioni”.

Lo sport è una vera e propria industria che fattura milioni di euro. Quali sono le competenze specifiche dei dottori commercialisti per le società sportive, anche in relazione ai bilanci delle squadre di calcio?

“A parte che penso e spero che i dottori commercialisti siano prima di tutto degli sportivi, cioè dei praticanti dello sport, detto questo,

la competenza in materia di bilanci è a 360 gradi riguarda tutti i settori; anche nel settore delle società sportive che tanti interessi coinvolgono, il bene sociale della credibilità dell'informazione finanziaria è adeguatamente tutelato quando è riposto nelle mani di un dottore commercialista valido e capace”.

Ad aprire l'Ordine di Bologna ha organizzato un gruppo sportivo per partecipare alla Maratona di Londra... Il Presidente nazionale parteciperà alla maratona?

“Mi farebbe molto piacere... il Presidente Tomassoli sa che io nel mio passato ne ho due di maratone, quando avevo il tempo e lo spazio per prepararmi... non so oggi che cosa sarei in grado di fare... mi attrae molto, e devo dire diverse riflessioni positive le ho fatte correndo. La corsa è un elemento che fa macinare il cervello in maniera molto efficace.

Quando la corsa non è estremamente competitiva e quindi non ci si deve tirare il collo per stare dietro ai compagni, quando si può guardare il paesaggio e c'è una natura piacevole intorno, la testa gira e affiora qualche pensiero positivo”.

Quali dovranno essere le linee guida della riforma delle professioni liberali, che dovranno affrontare la sfida dell'economia del quaternario.

“Su questa riforma delle professioni si sono confrontate 4 legislature – 2 di un segno e 2 dell'altro – senza che nessuno sia riuscito a partorire un progetto che poi alla fine sia arrivato in porto. Sta nell'incapacità dei governanti e del Parlamento, ma anche nell'assenza di un presupposto condivisibile. Tutti questi progetti di riforma partivano dal presupposto della liberalizzazione di un settore dove c'erano delle rendite di posizione e dove i giovani facevano fatica a collocarsi; bene, se questo è il presupposto, con i dottori commercialisti non centra niente, visto che

siamo 105 mila, e siamo sicuramente più di quanto il mercato riesca ad assorbire. Il 75% di questi ha meno di 45 anni, anzi non esiste il presupposto. Il tema per quanto riguarda noi è semmai quello di garantire la qualità delle prestazioni, e lì allora la formazione professionale continua: non so se avete visto l'articolo del SOLE24ORE che faceva il punto sulla formazione professionale di tutti gli ordini d'Italia, ebbene ci piace dire che il primo ordine professionale ad averla introdotta a livello regolamentare siamo stati noi. Quindi siamo stati sempre gli antesignani comprendendo che il sapere non è il bollino che ci si può mettere sul petto una volta sola nel momento dell'ingresso, ma soprattutto nel momento in cui c'è una evoluzione costante del sistema dei saperi, questi devono essere aggiornati nel tempo. Credo quindi che la riforma delle professioni vada nella direzione giusta se parte dal concetto della liberalizzazione e lo applica a quei settori che effettivamente liberalizzati non sono, e me ne vengono in mente due senza che abbia bisogno di citarli; se invece vuole andare sul versante della qualità è una sfida che accettiamo senz'altro. Penso che il comparto abbia bisogno di due cose che oggi mancano, cioè un modello di società professionali *ad hoc*, non le società commerciali del codice civile, e una liberalizzazione sempre più ampia della comunicazione all'esterno, oggi è un elemento fondamentale per cui non basta sapere, ma bisogna anche far sapere che si sa. Non credo che ci debbano essere limitazioni diverse dalla veridicità dell'informazione e dal buon gusto. Questi devono essere due elementi da riformare di cui noi – ma credo tutto il comparto – abbiamo estremo bisogno”.

Montesquieu affermava che la democrazia di un paese è garantita dai corpi intermedi della società. Pensa che oggi la classe media sia

costituita dal 'popolo delle partite IVA'?
“Ne sono assolutamente convinto, l'ho detto prima. Ho sentito tanti anni fa un'intervista con Giuliano Amato –all'epoca era Presidente del Consiglio– sulla transizione dell'Unione Sovietica alla Russia di oggi, e l'intervistatore chiedeva 'Come mai si è passati dal comunismo alla mafia'. Amato ci ha pensato un attimo e poi ha risposto che in Russia erano mancati i commercialisti. Testuali parole che io ho sentito, e che stavano a significare non che erano mancati proprio i commercialisti in quanto tali, ma che era mancato quel corpo intermedio che potesse garantire una transizione democratica e responsabile basata sulle competenze, sull'indipendenza, sull'autonomia di soggetti che potessero garantire che il passaggio da un sistema all'altro avvenisse con quella gradualità e quella correttezza che era negli auspici di tutti.

Invece questo corpo intermedio è mancato e si è passati da un sistema totalitario ad un altro, e probabilmente oggi si è fatta strada nella direzione giusta, ma ci è voluto tempo. Credo che questa sia la funzione sociale dei professionisti”.

Cosa consiglierebbe ad un giovane che si avvicina alla professione di dottore commercialista?

“Consiglierei di impadronirsi di competenze distintive. Ovvero di sapere qualche cosa che non proprio tutti sanno, perché questo è il primo elemento. Di dotarsi di capacità relazionali, perché anche questo è estremamente importante, sapere e far sapere. E poi mi permetterei di dire di partecipare alla vita associativa della categoria, perché questo è un elemento che arricchisce se stessi e gli altri. Se noi troviamo il tempo e lo spazio per dare qualcosa alla categoria, riusciamo a costruire effettivamente una categoria unita e alla fine una categoria che conta”.

ANTIRICICLAGGIO: QUALE NOZIONE? (1)

DI FILIPPO SGUBBI - PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA D'ATTUALITÀ

La lettura del decreto legislativo 231/2007 in materia di riciclaggio getta il penalista nello sconforto. Innanzi tutto, al di là delle buone intenzioni che lo animano, il decreto si ispira ad una logica che considero perversa: ribaltare sui privati - e a loro rischio e spese - obblighi investigativi e di collaborazione nella ricerca degli illeciti; i principi della collaborazione attiva (art. 3) e dell'approccio basato sul rischio (art. 20) accerchiano e stringono il singolo operatore.

Al punto che la Corte Costituzionale belga il 23.1.2008 ha sentito la necessità di sottolineare un dato ovvio: cioè che gli avvocati non possono essere confusi con le autorità gravate della ricerca delle infrazioni.

Poi, il testo del decreto è tecnicamente impreciso e approssimativo; le norme, anche di rilevanza penale, sono vaghe e scoordinate; è violato l'elementare principio di proporzionalità fra la congerie di adempimenti imposti ai destinatari e gli scarsi risultati che

è facile prevedere si potranno ottenere nell'opera di contrasto del riciclaggio. E se è vero che il rispetto delle regole presuppone che esse siano *rispettabili*, si deve riconoscere che siamo di fronte a norme che meritano scarsa stima.

Alcuni esempi.

1. L'art. 2 contiene una definizione del riciclaggio che è valida “ai soli fini del presente decreto”. Capisco che il diritto europeo e la direttiva 2005/60/CE di cui il decreto costituisce l'attuazione abbia l'esigenza di armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri, adottando formule generiche e onnicomprensive: ma affiancare all'art. 648-bis del codice penale un'ulteriore figura di riciclaggio genera soltanto confusione.

Anche perché *le due nozioni sono diverse!*

Nell'art. 648-bis c.p. i beni oggetto del riciclaggio devono provenire da un delitto non colposo, mentre nell'art. 2 del decreto il presupposto è una non meglio precisata *attività criminosa*, categoria inesistente nel nostro

diritto penale che conosce soltanto i delitti e le contravvenzioni e non i crimini; e non è affatto detto che l'attività criminosa coincida con i delitti non colposi: potrebbe essere più ampia comprendendo tutti gli illeciti penali, ma anche più ristretta, riguardando esclusivamente i delitti più gravi. Non solo: l'art. 2 del decreto considera come riciclaggio anche una condotta (“*aiutare ... a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni*”) che nel codice penale italiano costituisce semplice favoreggiamento. E ancora: l'art. 2 prevede anche il *tentativo* di riciclaggio, che invece la nostra giurisprudenza esclude per ragioni tecniche, trattandosi di delitto di pericolo e a consumazione anticipata.

Si crea così una inquietante e pericolosa discrasia fra la nozione di riciclaggio rilevante agli effetti della diretta responsabilità penale e la nozione di riciclaggio rilevante agli effetti degli obblighi stabiliti dal decreto 231/2007 e, in particolare, agli effetti degli obblighi di segnalazione delle operazioni

sospette. Con quale nozione di riciclaggio devono fare i conti i destinatari del decreto?

2. L'art. 12 del decreto riproduce una norma già nota, ma che continua a restare misteriosa: cioè la clausola di esenzione dall'obbligo di segnalazione per gli avvocati, ragionieri, dottori commercialisti, notai e altri professionisti elencati nello stesso articolo con riferimento alle informazioni che costoro ricevono da un loro cliente nel corso dell'esame della *posizione giuridica* del cliente stesso o nell'espletamento dei compiti di difesa in un *procedimento giudiziario*. La norma privilegia opportunamente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Ma è difficile capire se "posizione giuridica" sia una figura contrapposta a *posizione economica* oppure se si riferisca più ampiamente ad ogni posizione regolata dal diritto (e quindi ogni aspetto della vita umana). E l'espressione *procedimento giudiziario* allude ad ogni rito che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti in conflitto (definibile come giudice), oppure si deve interpretare in senso stretto con esclusione ad esempio del

procedimento amministrativo (che in talune leggi è proprio contrapposto a procedimento giudiziario) o dell'arbitrato?

3. Anche la norma centrale in materia di obblighi di segnalazione (art. 41 del decreto) è fonte di seri equivoci. Infatti, per i professionisti (o per gli altri soggetti destinatari) scatta l'obbligo di segnalazione quando costoro *sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare* che siano in corso o che *siano state compiute o tentate* operazioni di riciclaggio. E' difficile attribuire un significato preciso ai "motivi ragionevoli" per sospettare; poi, è indeterminata la stessa nozione di sospetto con riferimento a condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo commesse o, addirittura, tentate nel passato (un passato nebuloso, prossimo o remoto, non è dato sapere).

4. L'incertezza è poi moltiplicata dagli obblighi accessori di vigilanza e controllo che gravano sul collegio sindacale, sul consiglio di sorveglianza, sul comitato di controllo di gestione, sull'organismo di vigilanza e su

una indistinta categoria di soggetti incaricati del controllo di gestione (art. 52). Tutti costoro devono vigilare sull'operato dei soggetti direttamente obbligati e sono tenuti a doveri di comunicazione penalmente sanzionati.

Un ultimo rilievo.

Questa massa di obblighi sparsi a piene mani dal legislatore possono essere intesi anche come una posizione di garanzia: con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione può trasformarsi nella pratica in una vera e propria forma di concorso mediante omissione del professionista nel reato di riciclaggio.

Ipotesi non peregrina, considerato che l'incertezza delle norme esalta sempre l'operato della magistratura.

In sintesi, un nuovo esempio di "mala legislazione"; consola la sensazione che si tratti di una delle tante leggi *simboliche*: qualche registro in più da conservare, qualche sporadica applicazione con cui mostrare attivismo ai mass media e poi oblio fino alla prossima nuova legge sull'argomento.

ANTIRICICLAGGIO: ASPETTI ED INNOVAZIONI OPERATIVE (2)

DI MANLIO D'AGOSTINO - ECONOMISTA

D'ATTUALITÀ

Con il decreto legislativo 16 novembre 2007 n. 231 - che da attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - si è inteso mettere ordine alla serie di norme che negli anni si sono susseguite - spesso, senza una organicità rispetto alle logiche di fondo - anche alla luce della "sperimentazione" di circa venti mesi avvenuta con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del febbraio 2006, ed i successivi e relativi atti dell'*Ufficio Italiano Cambi*. In più occasioni, in effetti, si era potuto notare come la conoscenza degli effetti e delle implicazioni della normativa antiriciclaggio, era distante sia dalle aspettative che dagli obiettivi del legislatore. La circostanza riguarda tanto più la conoscenza delle disposizioni della legge 197/1991 (la "prima" Legge Antiriciclaggio), piuttosto che dei relativi provvedimenti conseguenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dell'*Ufficio Italiano Cambi* (oggi sostituito dalla *UIF - Unità di Informazione Finanziaria* di Banca d'Italia). A livello macroeconomico si punta a sensibilizzare il grande pubblico, in modo tale da ottenere anche dai singoli utenti un supporto ed un sostegno "agli sforzi delle autorità pubbliche e del settore privato nella lotta al finanziamento del terrorismo e di altre forme di criminalità finanziaria". Proprio in questa ottica sono diventate di notevole interesse le informazioni detenute da quei soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanzia-

ri (nel significato più tradizionale). In molti casi l'informazione finanziaria detenuta da quei soggetti (diversi dalle banche) ha un'importanza maggiore per l'azione di contrasto in termini di "intelligence" che questa può produrre. Il legislatore ricercando nella "collaborazione attiva" il principale punto di forza ha manifestato la volontà di ridurre l'onere economico e gestionale a carico dei soggetti obbligati (i professionisti e gli altri soggetti individuati dal decreto, ma non per gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a, le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a, e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e) dando la possibilità di istituire in alternativa all'*Archivio Unico Informativo, il registro della clientela* a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente oppure utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività. Nello scenario di "dipendenza" (economica e non) dalle informazioni e di continua profilazione, è fuor di dubbio che si possa paventare il rischio che un eventuale errore² di un operatore (soggetto obbligato) possa influire sull'andamento della *vita finanziaria* di un attore economico: infatti, l'Antiriciclaggio diventa una componente importante nella misurazione della "compliance", ovvero della conformità alle vigenti norme. Non possiamo dimenticare che le centrali rischi sono - in un certo senso - fonte di alimentazione per i rating richiesti dall'accordo sul capitale (*Basilea 2*) alle banche per salvaguardarsi dalle insolvenze della clientela, che

in Italia a seguito di svariate proroghe dovrebbero (il condizionale è, a questo punto, d'obbligo) entrare in vigore nel 2008.

La logica e le aspettative del legislatore

L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio punta sia a prevenire il *coinvolgimento involontario* (ad esempio la creazione in buona fede di "filtri" che nascondono la vera identità del soggetto richiedente o mette in atto l'operazione, ovvero del beneficiario - vedi anche "titolare effettivo") in attività economiche criminali che ad assicurarne la *collaborazione attiva* da parte di tutti quegli attori economici che sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle movimentazioni finanziarie, attraverso la *creazione di profili di rischio*, che agevolano l'individuazione e l'eventuale *segnalazione di operazioni* che hanno natura - non solo anomala bensì - sospetta (facendo riferimento al contrasto all'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo), in relazione agli illeciti e reati individuati dal legislatore. Anche l'applicazione della normativa antiriciclaggio converge verso quella scuola di pensiero in cui il *valore della gestione delle informazioni e dei relativi flussi non è solo legato alla sua corretta lettura, bensì piuttosto ad una corretta interpretazione, nell'ottica di una migliore pianificazione dell'attività dell'entità* (impresa, banca, o professionista) e della *propria capacità di prevenire e governare i rischi* (specificatamente all'ambito del *Money Laundering*). Questo è un aspetto centrale

¹ Cfr anche art. 38 per le modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) ed anche l'art.39 per le modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f).

² Sempre restando nell'ambito della buona fede.

per poter ottenere risultati tangibili e concreti, riducendo le difficoltà che possono emergere e generarsi richiedendo di introdurre nella propria organizzazione (sia essa una azienda od uno studio professionale) nuove procedure e processi a cui non si era precedentemente abituati. Non potendo essere esaustivi nella trattazione³, si ritiene poter evidenziare come le principali novità siano riassumibili in cinque punti, anche se in generale, prima di passare in rassegna gli aspetti salienti, è necessario sottolineare che la norma richiede implicitamente l'implementazione (ovvero la creazione ed il relativo aggiornamento) di un sistema (ivi compresa la fase di *audit*) che faciliti la dimostrazione *ex post* (anche a distanza di 10 anni, termine essenziale di conservazione delle informazioni) di aver adempiuto agli obblighi previsti. Infatti l'art. 20 recita che "gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti ovvero agli ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". La prima novità concerne il "Money Laundering Risk Profiling" in quanto il legislatore ha stabilito sempre all'art. 20 che "gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi". Per poter adempiere alle disposizioni delle direttive comunitarie, è possibile utilizzare tecniche e metodologie statistiche con l'obiettivo di proporre alcune indicazioni per riconoscere quelle attività che sono potenzialmente connesse o esposte al rischio di riciclaggio. Il *Profiling* è uno strumento solitamente impiegato per l'analisi della condizione economica e patrimoniale del singolo, per l'analisi dell'evasione fiscale e per le valutazioni di marketing di un dato target di riferimento. Ne consegue che la *profilazione* possa essere considerata una delle «armi» a disposizione dell'anticiclaggio. Infatti, basandosi sull'analisi delle caratteristiche comportamentali dei soggetti e utilizzando tecniche statistiche come il *data mining* e la *cluster analysis*, consente di individuare le specificità di particolari gruppi di individui. Così, ad esempio, si possono individuare quei gruppi che hanno relazioni stabili con determinati soggetti, quelli che pongono in essere determinate operazioni finanziarie, etc. Qualunque professionista (commercialista, avvocato, ecc.) che abbia come controparte un "cliente" deve essere in grado di osservarne il comportamento (ad esempio, il tipo di attività, i movimenti dei beni, la frequenza di tali movimenti, il volume finanziario complessivo generato dall'attività, l'attinenza delle operazioni effettuate, l'oggettiva profittabilità) rilevando anche la liceità dell'origine del denaro impiegato nelle operazioni. Altri parametri che possono essere considerati - sempre con riferimento al cliente - sono la condotta tenuta al momento del compimento dell'operazione o

dell'instaurazione del rapporto, l'area geografica di residenza del cliente o della controparte (soprattutto se a forte rischio criminalità o terroristica), la natura giuridica dell'impresa di cui è titolare⁴. La metodologia applicabile è legata alla capacità di elaborare linee di tendenza per ciascuna di queste indicazioni ovvero indici di posizione e di variabilità, creando così un *benchmark* di riferimento ed osservandone la distanza dallo stesso, nell'ottica della implementazione del *profilo di rischio*.

Attraverso l'analisi delle attività svolte dai soggetti e il monitoraggio delle indicazioni è possibile definire una *prima* e fondamentale classificazione degli individui o delle operazioni in quattro profili:

"*Normale*": soggetto la cui operazione e/o il comportamento può essere ricondotta all'interno di parametri che rappresentano lo standard (ad esempio, il volume di denaro movimentato risulta essere congruo rispetto a quello disponibile del soggetto);

"*Anomalo*": il comportamento e/o l'operazione posta in essere devia rispetto al benchmark, ma non induce a collegare la circostanza con un eventuale illecito o reato;

"*Sospetto*": soggetto per il quale gli elementi a disposizione, relativi alle operazioni da lui svolte, portano all'insorgere di un *ragionevole dubbio* che i fatti siano strettamente collegati e connessi con la commissione di illeciti e reati.;

"*Reato*": è la vera e propria constatazione della commissione dell'illecito o del reato. Sarebbe auspicabile che in futuro si possa definire un insieme di indicatori e di procedure statistiche, condivisibili ed utilizzabili sia a livello nazionale che internazionale, utili alla individuazione delle *operazioni sospette*, soprattutto da parte di professionisti economico-legali.

La seconda innovazione rilevante è la semplificazione e "deformalizzazione"⁵ degli obblighi di identificazione previsti nella precedente normativa, sostituendoli con gli *obblighi di adeguata verifica*: quindi, ad esempio, per evitare duplicazioni procedurali, l'art 30 lett. d) introduce tra le modalità di esecuzione degli *obblighi di adeguata verifica della clientela* da parte di terzi, la possibilità di scambiare tra professionisti (e solo nei confronti di altri professionisti) una idonea attestazione che confermi l'identità del soggetto che deve essere identificato, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. In tal senso questo segue un atto precedente di Banca d'Italia che in un parere del febbraio 2002 affermava che tra le modalità cui attenersi per adempiere agli obblighi di identificazione nell'ipotesi in cui un intermediario bancario deleghi il recupero dei propri crediti ad un ufficio legale esterno, questi possano essere incaricati dalla banca delegante all'identificazione del soggetto che pone in essere l'operazione, sia questo il debitore originario che un terzo. Inoltre, vengono create le categorie degli obblighi "*semplificati*" e "*rafforzati*": i primi, chiaramente, si applicano nel caso la clientela presenti un

basso rischio di riciclaggio, riuscendo a dimostrare la soddisfazione di alcuni requisiti e presupposti oggettivi (Pubblica Amministrazione, piuttosto che soggetto vigilato, etc.). La terza novità è l'introduzione dell'*obbligo di astensione* (previsto dall'art. 23) per cui non si possono instaurare rapporti continuativi né eseguire operazioni o prestazioni professionali (ovvero si pone fine a quella già in essere e si valuta se effettuare una segnalazione alla UIF) quando non sia possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Quindi, ma certamente non per importanza, vengono ridefiniti i limiti *all'uso del contante e dei titoli al portatore*. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda i nuovi "parametri" generali di riferimento per le movimentazioni di denaro e le relative operazioni al portatore, che entrano in vigore dal 30 aprile 2008 (salvo proroghe, ormai troppo spesso usuali in Italia). Tali disposizioni rientrano nella logica della *War on Cash*, che contrasta l'utilizzo del contante e di tutti quegli strumenti di pagamento non tracciabili, poiché spesso questi vengono utilizzati in attività caratterizzate da un elevato *profilo di rischio* ed evasione ai controlli. Per tale ragione è stata introdotta una imposta di bollo ai fini dissuasivi di € 1,50 per ciascun assegno, nonché l'obbligo di apporre il codice fiscale (e non la Partita IVA) su ciascuna girata (si esclude in modo netto l'obbligo della "girata in pieno"), ed in ultimo l'impossibilità di fare circolare a terzi assegni intestati al titolare del conto corrente. In ultimo, tra le principali, viene introdotto nel codice penale l'art. 648 quater sulla confisca, per cui nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

L'impatto sulla gestione ordinaria

Sono molte - ad esempio - le spinte che provengono dal mondo bancario e finanziario e che influiscono non solo sul modello gestionale degli attori produttivi (soprattutto per le PMI e professionisti), ma generano anche importanti conseguenze nella sfera del privato cittadino, quando questo si configura come "cliente", consumatore/fruitoro di un servizio.

Per tale ragione, la nostra attenzione non può

³ Si rinvia al testo "Conoscere e Capire l'Anticiclaggio", Manlio D'Agostino, Ed. Le Fonti, 2008, con la prefazione del Col. Ignazio Gibilaro (Comandante del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza).

⁴ La Statistica tra le Armi dell'Anticiclaggio di M. D'Agostino e P. Mariani, pubblicato su SIS Magazine (Società Italiana di Statistica), 21 febbraio 2008.

⁵ Eliminazione della distinzione formale tra identificazione "diretta", "indiretta" e "a distanza".

non sfociare nella Privacy, tema non sempre chiaro ai non addetti ai lavori, soprattutto poiché essendo trasversale ha degli rilevanti *unexpected impacts*.

L'implementazione di un sistema di *profiling* - in special modo se si fa riferimento al *Money Laundering Risk Profiling* - comporta l'adozione di prassi e procedure tipiche delle metodologie di lettura predittiva e *previsionale* del comportamento del "soggetto". In termini tecnici, questo può comportare - nelle situazioni più complesse - la necessità di creare una *Data Warehouse*, ovvero una base di dati integrati, storicizzati, di qualità, organizzata per essere la "singola fonte" della verità, per tutte le applicazioni di *Business Intelligence*, ed elemento centrale di quella architettura logica dei sistemi informativi aziendali che integra una serie di componenti (funzioni, basi dati, flussi), in modo da soddisfare i requisiti delle applicazioni di *Business Intelligence* stessa.

Infatti, classificando tutte le informazioni in elementi dinamici, è possibile definire - in tempi relativamente brevi - quali saranno (presumibilmente) i successivi comportamenti e le conseguenti azioni necessarie da dover intraprendere, puntando alla ottimizzazione delle risorse disponibili.

A titolo meramente esemplificativo, possiamo dire che la *profilazione* in ambito *antiriciclaggio*, permette di analizzare i comportamenti delle persone (fisiche e/o giuridiche), evidenziando quali gruppi omogenei sono maggiormente "propensi" (ovvero la categoria di quelli che sono in malafede) oppure sono "esposti ingenuamente" (ovvero quelli che in buona fede compiono azioni, senza conoscerne gli effetti e le implicazioni illecite).

Le implicazioni con il trattamento dei dati personali

Tali applicazioni e strumenti sono fortemente vincolati al rispetto dell'ambito personale di ciascun soggetto (sia esso persona fisica o giuridica), poiché l'applicazione massiva di metodologia tipiche della *Business Intelligence*, si traducono in un processo continuo di profilazione del singolo individuo, le cui finalità possono essere spesso al limite con la violazione della libertà personale o della dignità dell'uomo. In questo senso è molto importante che vengano fatte le dovute riflessioni applicative sulle reali (e non solo teoriche) tutele che la normativa sul trattamento dei dati personali (meglio conosciuta come Privacy) può dare e

garantire con l'attuale architettura. È chiaro ed evidente il richiamo che la stessa normativa (sia precedente che attuale) impone alla adozione delle relative misure di carattere informativo (per cui è indispensabile inserire la relativa indicazione nella nota informativa finalizzata alla raccolta del consenso) nonché di maggiore sicurezza nel caso di dati sensibili e/o giudiziari.

Oltretutto, la vigente normativa antiriciclaggio permette l'impiego di varie tipologie di database (dall'Archivio Unico, al Registro della Clientela, fino al programma gestionale in uso) per la conservazione elettronica delle informazioni, pur riservando alle autorità competenti di utilizzare le informazioni su supporto cartaceo, il quale deve essere - eventualmente - messo a disposizione da parte dei soggetti obbligati.

In tal senso è opportuno richiamare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nella parte inerente i *trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici*, ove prevede analiticamente le modalità tecniche da adottare (sia a cura del titolare che del responsabile, ove designato, e degli incaricati).

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI

DI GIANFRANCO FERRANTI - RESPONSABILE DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE DELLA SCUOLA SUPERIORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D'ATTUALITÀ

La legge Finanziaria per il 2008 ha operato un intervento strutturale sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa, stabilendo la sostituzione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, delle disposizioni vigenti (pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e *thin capitalization*) con una nuova normativa in base alla quale le imprese dovranno verificare annualmente la congruità del costo dell'indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

In particolare, la disciplina contenuta nel nuovo art. 96 del TUIR prevede, per i soggetti IRES (diversi da banche e assicurazioni), che:

- gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol). Nel primo e nel secondo periodo d'imposta di applicazione della nuova normativa il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a diecimila e a cinquemila euro;
- gli interessi e oneri in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei periodi successivi, se e nei limiti in cui in tali periodi la detta eccedenza sia inferiore al 30 per

cento del Rol;

- la quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione dei detti interessi ed oneri di competenza, può essere portata ad incremento del Rol dei successivi periodi d'imposta;
- le società che optano per il consolidato fiscale possono sfruttare a livello di consolidamento l'eventuale capienza di deduzione non utilizzata da una società a favore di un'altra società del gruppo. Tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste per l'accesso al consolidato nazionale;
- in presenza di operazioni di fusione o di scissione le disposizioni che dispongono limitazioni alla rilevanza delle perdite si applicano anche agli interessi in deducibili oggetto di riporto in avanti.

Per i soggetti IRPEF è, invece, stabilita una diversa e più favorevole disciplina degli interessi passivi, contenuta nel nuovo art. 61 del TUIR, in base alla quale gli stessi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e

proventi. È stata introdotta anche una disposizione diretta ad evitare l'aggravamento delle limitazioni alla deducibilità degli interessi mediante l'assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone, le cui perdite sarebbero poi state imputate per trasparenza ai soci società di capitali. Tali novità legislative hanno comportato l'abbandono del criterio di deduzione degli interessi passivi fondato sulla logica della correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili e sulla eventuale riqualificazione, ai sensi dell'abrogato articolo 98 del TUIR, degli interessi in deducibili in utili distribuiti. Nell'ambito della nuova disciplina, inoltre, non si ravvisa più alcuna correlazione tra plusvalenze esenti ed interessi in deducibili. Nel presente intervento si esamina l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, individuando gli interessi e i finanziamenti interessati e quelli esclusi.

1. Gli interessi passivi integralmente deducibili

1.1. Gli interessi patrimonializzati

Appare particolarmente importante l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina in esame degli interessi compresi nel costo dei beni rilevante ai fini fiscali, in quanto patrimonializzati in bilancio in conformità alle previsioni dei principi contabili nazionali e internazionali. Si è inteso, in tal modo, salvaguardare

le imprese in fase di *start up*. Il beneficio in esame si somma, peraltro, a quello relativo all'incremento del ROL conseguente alla detta capitalizzazione. Nella risoluzione n. 3/DPF del 14 febbraio 2008 il Dipartimento per le politiche fiscali ha rilevato che "la ragione di tale esclusione risiede nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta imputazione etc...), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale". Al riguardo giova preliminarmente descrivere le modalità di capitalizzazione degli interessi passivi in base ai principi contabili nazionali e internazionali.

1.1.1. La capitalizzazione degli interessi in base ai principi civilistici

L'art. 2426, punto 1, del codice civile stabilisce che il costo dell'immobilizzazione materiale o immateriale è determinato tenendo anche conto della quota di costi ragionevolmente imputabile al prodotto. Per quanto concerne gli interessi passivi, il documento interpretativo n. 1 del principio OIC 12 stabilisce che gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nella voce A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.

Il principio OIC 16¹ stabilisce che la capitalizzazione degli oneri finanziari è facoltativa e si ritiene, pertanto, che la stessa potrebbe anche essere parziale. Lo stesso documento prevede che le condizioni necessarie per la capitalizzazione degli interessi passivi sono, in estrema sintesi, le seguenti:

a) gli interessi devono essere stati sostenuti in relazione a capitali specificamente presi a prestito per l'acquisizione di immobilizzazioni (cosiddetti finanziamenti di scopo);

b) il periodo di tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore ed il momento in cui il cespite è pronto per l'uso (nel corso del quale gli interessi sono capitalizzabili) deve essere significativo;

c) il finanziamento deve essere realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti.

I principi contabili nazionali non prevedono, quindi, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari in caso di finanziamenti non direttamente connessi alla realizzazione del bene, né quella degli oneri stessi sostenuti in un periodo di tempo precedente l'inizio della costruzione o acquisizione del bene.

Il principio OIC 16 afferma, inoltre, che le immobilizzazioni si ritengono finanziate innanzitutto con i mezzi propri e i finanziamenti a lungo termine; mentre solo in via residuale possono considerarsi finanziate con quelli a breve termine. In caso di oneri capitalizzabili provenienti da finanziamenti a termine lo stesso principio ritiene, altresì, che il tasso d'interesse da considerare sia quello praticabile nei

finanziamenti a medio-lungo termine, se minore di quello dei finanziamenti a breve, con imputazione della differenza a conto economico. Invece il principio contabile internazionale IAS 23 prevede, in alternativa all'imputazione degli oneri finanziari al conto economico dell'esercizio in cui si manifestano, la possibilità di capitalizzarli allorché ricorrano i seguenti presupposti:

- gli oneri finanziari siano direttamente imputabili all'acquisizione, costruzione o produzione del bene;

- è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa;

- possano essere misurabili in modo attendibile.

Gli oneri finanziari direttamente imputabili sono facilmente individuabili nel caso in cui un'impresa prenda a prestito dei fondi specificatamente allo scopo di acquisire o produrre un bene. Nell'ipotesi, invece, in cui i fondi sono presi a prestito in modo generico e sono utilizzati allo scopo di ottenere un bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato applicando un tasso di capitalizzazione² alle spese sostenute per quel bene. Peraltro, la capitalizzazione degli oneri finanziari deve rispettare il limite del valore recuperabile o del valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso. Ove l'impresa intendesse ricorrere al predetto metodo alternativo della capitalizzazione, il SIC-2, documento interpretativo dello IAS 23, dispone che tale trattamento debba essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell'impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Inoltre in tali casi nella nota integrativa va illustrato il principio contabile adottato, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio e il tasso di capitalizzazione utilizzato.

1.1.2. Gli interessi capitalizzabili in base all'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR

In seguito all'introduzione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali, l'art. 11, comma 1, lettera e), n. 1), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ha apportato al disposto dell'art. 110, comma 1, lettera b), secondo periodo, del TUIR, le seguenti modifiche:

- è stata eliminata la previsione secondo la quale gli interessi potevano essere compresi nel costo dei beni "fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi";

- è stata prevista quale unica condizione per la capitalizzazione che gli interessi passivi siano iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge.

Il precedente riferimento alla quota di interessi passivi "ragionevolmente imputabile ai beni" appariva motivato dalla circostanza che, come già evidenziato, il principio contabile nazionale consentiva la

capitalizzazione dei soli mutui "di scopo". Con la sua eliminazione si è inteso, evidentemente, dare rilievo, ai fini fiscali, alla capitalizzazione dei detti interessi iscritti in bilancio anche nel caso in cui i fondi siano presi a prestito in modo generico, al fine di tenere conto del fatto che, come già evidenziato, gli *standard* internazionali consentono di scegliere fra il trattamento contabile di riferimento e quello consentito. Secondo il primo, gli oneri finanziari devono essere contabilizzati come costi dell'esercizio nel quale sono sostenuti, indipendentemente dalla struttura dell'operazione di finanziamento da cui sono determinati; secondo il trattamento consentito, invece, gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene sono capitalizzati come parte del costo di tale attività, a condizione che sia probabile che essi "comportino benefici economici futuri per l'impresa" e che essi siano determinabili, cioè identificabili. In sostanza, lo IAS 23 consente, alternativemente, di escludere gli oneri finanziari dal concorso alla formazione del costo dell'immobilizzazione o di farvi concorrere tutti gli oneri finanziari sostenuti e non solo quelli relativi a mutui di scopo. Lo stesso principio contabile stabilisce che gli interessi capitalizzabili sono quelli che non sarebbero stati sostenuti se non si fosse acquisito il bene, indipendentemente dal fatto che esista uno specifico finanziamento al riguardo come invece richiesto dalla normativa nazionale.

L'art. 110 del TUIR consente di capitalizzare oneri finanziari di qualsiasi natura e si presenta "indifferente" rispetto alle scelte adottate contabilmente, nel senso che lascia alle imprese che adottano gli IAS di utilizzare l'uno o l'altro metodo (di riferimento o consentito) e solo laddove facciano ricorso alla capitalizzazione in bilancio impone la rilevanza di quest'ultima in sede di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto.

Inoltre, l'eliminazione, nel nuovo testo dell'art. 110, del riferimento alla possibilità di comprendere gli interessi nel costo dei beni "fino al momento della loro entrata in funzione" ha eliminato la preesistente divergenza tra i criteri civilistici e quelli fiscali. Infatti già il principio contabile nazionale n. 16 faceva riferimento, quale termine finale, al momento in cui i beni sono "pronti per l'uso" e lo IAS 23 stabilisce, in modo sostanzialmente analogo, che la capitalizzazione dovrà essere interrotta se le operazioni per predisporre l'immobilizzazione all'uso previsto sono state sostanzialmente completate. Pertanto, se non fosse stato modificato il disposto dell'art. 110, nel momento in cui la capitalizzazione non sarebbe più stata possibile ai fini civilistici non avrebbe neanche potuto avere rilevanza (in mancanza dell'iscrizione in bilancio) ai fini della determinazione del reddito, ancorché il bene pronto all'uso non fosse ancora entrato in funzione. Nell'art. 96, comma 1, del TUIR è sta-

¹ Paragrafo D.V.

² Dato dalla media ponderata degli oneri finanziari in essere nell'esercizio, diversi dai finanziamenti specifici per acquistare beni in relazione ai quali è consentita la capitalizzazione

bilito che le limitazioni ivi previste sono applicabili agli interessi e agli oneri assimilati "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110".

Si ricorda che, ai sensi di quest'ultima disposizione, si comprendono:

a) nel costo dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. In tal caso gli interessi si dedurranno mediante la effettuazione di maggiori ammortamenti e la variazione delle rimanenze dei prodotti finiti;

b) nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione e imputati in bilancio ad incremento del costo stesso. In tal caso gli interessi saranno computati tra le rimanenze finali e iniziali e ridurranno il reddito nel periodo di vendita del bene. In base all'art. 2426, n. 1, del codice civile, l'imputazione ad aumento del costo può avvenire con riferimento agli interessi maturati durante il periodo di fabbricazione del bene e, comunque, non oltre il momento a decorrere dal quale il bene stesso può essere utilizzato, cioè collocato sul mercato. Per effetto dei riferimenti (contenuti nella citata disposizione) alla iscrizione in bilancio degli interessi in aumento del costo dei beni, se la capitalizzazione è stata effettuata nel rispetto dei menzionati principi contabili sia nazionali che internazionali, la stessa assume rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Conformemente alla prassi contabile (nazionale ed internazionale), anche la norma fiscale prevede la possibilità di effettuare la capitalizzazione degli oneri finanziari tanto in caso di costruzione che in ipotesi di acquisto dei beni. In verità, per quest'ultima ipotesi si era in passato posto in dubbio che la normativa civilistica consentisse la patrimonializzazione degli interessi passivi. In effetti tale dubbio non aveva ragione di essere, in quanto se è vero che l'art. 2426 del codice civile pare fare riferimento soltanto ai costi di produzione, il principio contabile nazionale n. 16 aveva affermato esplicitamente la possibilità di capitalizzare, oltre agli oneri finanziari sostenuti per la costruzione delle immobilizzazioni, anche quelli sostenuti per il loro acquisto.

1.1.3. Gli interessi capitalizzati relativi ai beni-merce diversi dagli immobili

La capitalizzazione degli oneri finanziari relativi ai beni-merce è possibile se questi ultimi sono prodotti dall'impresa. Caso tipico è quello della costruzione o ristrutturazione degli immobili destinati alla rivendita, cui fa riferimento l'art. 110, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del TUIR. Al riguardo l'art. 2426, punto 9, del codice civile stabilisce che le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di pro-

duzione determinato con le modalità del precedente punto 1, cioè quelle relative alle immobilizzazioni (già illustrate in precedenza). Nel principio OIC 13 è stabilito che quando il finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di beni che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di essere venduti³, la capitalizzazione è possibile a condizione che:

- l'onere sia stato effettivamente sostenuto;
- la capitalizzazione sia limitata al periodo di fabbricazione;
- il costo complessivo non superi il valore di realizzo;
- della capitalizzazione sia data ragione in nota integrativa.

Come già evidenziato in precedenza, nell'art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, espressamente richiamato dall'art. 96, si fa riferimento, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi relativi ai beni-merce, soltanto agli immobili. Era sorto, di conseguenza il dubbio se si potessero evitare le limitazioni alla deducibilità degli interessi in caso di beni-merce prodotti in seguito ad processo svolto nell'arco di vari anni. Tale questione è stata risolta dal Dipartimento per le politiche fiscali, il quale, nella menzionata risoluzione n. 3/DPF del 2008, ha affermato che, "ancorché riferito espressamente alle fattispecie contemplate dal citato art. 110 del TUIR, il trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa diversi dagli immobili (cfr. OIC n. 13 del 13 luglio 2005 e lo IAS 23). Ciò in ragione del fatto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono assunte secondo il loro valore correttamente rappresentato in bilancio (combinato disposto art. 110, comma 1, alinea, e artt. 92 e 93 dello stesso TUIR). Con l'ulteriore precisazione che, a differenza di quanto avveniva in applicazione della previgente disciplina sul pro-rata reddituale (cfr. sul punto la circolare del Ministero delle finanze n.73, del 27 maggio 1994, paragrafo 3.39 e, in dottrina, la circ. Assonime 10 novembre 1994, n. 139, paragrafo 5), gli interessi così patrimonializzati restano comunque esclusi dal nuovo meccanismo di deducibilità: invero, considerando che quest'ultimo si basa proprio sul rapporto tra interessi passivi e risultato operativo lordo prodotto dall'impresa, sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a formare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo".

1.1.4. Gli interessi capitalizzati relativi agli immobili-patrimonio

Nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 è stato precisato che le speciali modalità di determinazione del costo dei beni indicate nell'art. 110 costituiscono una deroga al principio di carattere generale in base al

quale nel costo stesso si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione (ossia spese di registrazione, notarili, di assicurazione, mediazione e gli altri costi collegati con il bene da un nesso di consequenzialità), con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Viene, in particolare, precisato che "soltanto per gli immobili strumentali - materiali ed immateriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga a tale principio, consentendo la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti contratti per la loro costruzione, acquisizione o ristrutturazione". La norma in esame non era stata, quindi, ritenuta applicabile agli immobili-patrimonio, e, di conseguenza, gli interessi passivi ad essi afferenti non erano stati considerati capitalizzabili ai fini fiscali⁴. Naturalmente, non trattandosi di beni ammortizzabili, il maggior costo del bene avrebbe assunto rilevanza soltanto in occasione della cessione degli immobili-patrimonio. Applicando, però, l'interpretazione estensiva formulata nella risoluzione n. 3/DPF del 2008, si potrebbe giungere a considerare integralmente deducibili, indipendentemente dalle previsioni dell'art. 110 del TUIR, anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili-patrimonio (si rinvia, al riguardo, all'illustrazione più avanti effettuata della disciplina relativa a tali interessi).

1.2. Gli interessi passivi deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi

Nel comma 1 dell'art. 96 è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. Tale disposizione assume rilevanza soprattutto in presenza di finanziamenti effettuati da una società (ad esempio la holding) ad altre società appartenenti allo stesso gruppo.

Nel comma 3 dello stesso articolo è, poi, precisato che:

- non assumono rilevanza quali interessi passivi quelli impliciti derivanti da debiti di natura commerciale;
- vanno inclusi tra gli interessi attivi quelli derivanti da crediti di natura commerciale;
- per i soggetti operanti con la pubblica amministrazione si considerano interessi attivi, ai soli effetti in esame, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

1.2.1. Gli interessi impliciti relativi a crediti di natura commerciale

Per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi, la norma precisa, innanzitutto, che sono inclusi tra questi ultimi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale, al fine, evidentemente, di tenere conto che l'indebitamento è servito

³ Nel principio contabile si fornisce l'esempio del brandy che va invecchiato prima di poter essere venduto, ma la fattispecie è applicabile anche a tutti i casi di invecchiamento di vini e di stagionatura di prodotti quali i formaggi e i prosciutti.

⁴ In senso contrario si esprime, invece, P. Meneghetti, "Finanziaria 2008: deducibilità degli interessi passivi", in *Contabilità e bilancio* n. 1/2008, pag. 22.

per finanziare la dilazione concessa ai clienti. Si potranno, quindi, effettuare operazioni commerciali con le fisiologiche dilazioni di pagamento⁵, evitando di penalizzare le imprese che attuano una politica commerciale utilizzando le dette dilazioni alla clientela, ma senza esplicita evidenziazione degli interessi (la cosiddetta formula “a rate senza interessi”). Queste imprese ricorrono al capitale di credito per finanziare la dilazione di pagamento alla clientela e, dunque, hanno rilevanti interessi passivi espliciti, mentre i corrispondenti interessi attivi sono tutti impliciti. Si ritiene che, per l'individuazione dei detti interessi impliciti vada fatto riferimento a quanto stabilito dai principi contabili nazionali⁶ e internazionali⁷. In particolare, i principi contabili nazionali prevedono che, nel caso in cui i termini di pagamento siano lunghi, è necessario “scorporare dal prezzo di vendita un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario”⁸ (così il principio OIC 15) e che quando la scadenza eccede in misura significativa l'esercizio va scorporata la componente finanziaria “se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve”⁹ (così il principio OIC 19). Le condizioni di pagamento anomale si verificano quando il termine supera l'esercizio successivo al momento in cui è sorto il debito. Si pone, al riguardo, la questione se l'attribuzione ai vari esercizi degli interessi attivi impliciti debba avvenire secondo le regole della ripartizione dei proventi finanziari (cioè in base alla durata della dilazione di pagamento, come stabilito dai principi contabili) ovvero secondo quelle relative ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. La prima soluzione è senz'altro applicabile ai soggetti IAS, per i quali nell'art. 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 è stabilita l'applicazione, anche ai fini delle imposte sui redditi, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. Per i soggetti “non IAS” la soluzione appare, invece, più incerta e sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale al riguardo.

1.2.2. Gli interessi passivi “virtuali” per i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

La norma in esame prevede, altresì, la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi “virtuali”, cal-

colati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi che spettano ai soggetti che operano con la pubblica amministrazione. Quindi le società che vantano crediti nei riguardi della pubblica amministrazione potranno dedurre la parte degli interessi passivi collegati ai mancati incassi dipendenti dai ritardi nei pagamenti. Al riguardo si ritiene che gli interessi attivi virtuali vadano calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo. Non è fornita dalla norma una definizione di pubblica amministrazione e al riguardo potrebbe essere fatto riferimento a quanto stabilito nell'art. 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 a proposito delle operazioni a esigibilità differita (per le quali la detta esigibilità dell'imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo) effettuate nei riguardi dello Stato e dei suoi organi, anche se dotati di personalità giuridica, di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di istituti universitari, di unità sanitarie locali, di enti ospedalieri di diritto pubblico, di enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, di enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza. Appare, comunque, opportuno un chiarimento ufficiale in merito.

1.3. Gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione

Nel comma 36 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 è stato previsto che, fino all'applicazione delle disposizioni volte a semplificare e razionalizzare la fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che saranno proposte da un'apposita commissione ministeriale, dovrà restare ferma la non rilevanza, ai fini dell'articolo 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Con tale previsione normativa, che pone numerosi dubbi interpretativi, sembra che si sia inteso sancire la piena deducibilità degli interessi passivi, a condizione che gli stessi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca e che riguardano immobili destinati alla locazione.

Si rinvia all'esame di tale disposizione che viene effettuato più avanti, in sede di analisi della disciplina degli interessi passivi di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

2. I finanziamenti ai quali si applica l'art. 96 del TUIR

Nel successivo comma 3 si afferma, altresì, che ai fini dell'art. 96 assumono rilevanza gli interessi passivi e quelli attivi nonché gli oneri e i proventi assimilati derivanti da:

- contratti di mutuo;
- contratti di locazione finanziaria;
- emissione di obbligazioni e titoli similari;
- ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

2.1. I contratti di leasing

Con riguardo ai contratti di leasing dovrà essere chiarito il criterio da utilizzare per determinare la quota di canone corrispondente agli oneri finanziari. Al riguardo si ricorda che l'Agenzia delle Entrate¹⁰ ha ritenuto, con riferimento alla precedente normativa, applicabile il criterio fornito, ai fini IRAP, nell'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. Tale decreto prevede che la parte del canone riferibile agli interessi passivi è determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo d'imposta l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo d'imposta. Anche se tale criterio forfetario era stato introdotto ai fini dell'IRAP, lo stesso era stato ritenuto dall'Agenzia delle Entrate applicabile anche ai fini delle imposte sui redditi¹¹. Tuttavia l'art. 1, comma 50, della legge n. 244 del 2007, nel sostituire l'art. 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è intervenuto a modificare, tra l'altro, anche le modalità di scorporo degli oneri finanziari ricompresi nel canone di leasing previste ai fini dell'IRAP, stabilendo che si debba fare riferimento alla quota di interessi “desunta dal contratto”. La norma non sembrerebbe, quindi, consentire, dal punto di vista letterale, l'utilizzo di modalità convenzionali e forfetarie di determinazione degli interessi passivi. Si osserva, al riguardo, che la regola convenzionale prevista ai fini IRAP determina una quota costante di interessi passivi da dedurre, a differenza della quota desumibile dal contratto, che non è lineare. La questione più delicata riguarda, però, l'assenza, nel documento di sintesi del contratto che le società concedenti rilasciano all'utilizzatore, della indicazione della quota di oneri finanziari. Dal detto documento risultano, infatti, soltanto il tasso leasing¹², il prezzo

⁵ Con riguardo alla *thin cap*, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E del 2005, paragrafo 3.3., aveva precisato che i finanziamenti rilevanti sono quelli relativi ad operazioni di natura finanziaria diverse da quelle finalizzate all'acquisizione di beni o servizi, fatta salva “l'ipotesi in cui, avendo riguardo alle condizioni (ad esempio, particolarmente inique) e alle modalità (ad esempio, molto dilazionate) del pagamento pattuite, debba ritenersi che l'operazione, disciplinata secondo previsioni contrattuali contrastanti con la prassi propria della transazione commerciale, di fatto è riconducibile a un vero e proprio negozio di finanziamento”.

⁶ Si veda, per i crediti, il paragrafo D.III del principio contabile OIC n. 15 e, per i debiti, il paragrafo MXI del principio contabile OIC n. 19.

⁷ Si veda il principio contabile IAS 39.

⁸ Per i detti crediti occorre fare riferimento al “tasso di interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione”.

⁹ Per tali debiti l'interesse passivo da scorporare e il relativo tasso si determinano sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato e questo va riconosciuto lungo la durata del debito proporzionalmente al debito in essere.

¹⁰ Con la risoluzione 23 febbraio 2004, n. 19/E, richiamata dalla successiva circolare 17 marzo 2005, n. 11/E.

¹¹ Si veda la risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004, nella quale l'Agenzia aveva affermato la indeducibilità della quota capitale dei canoni di leasing relativi ai terreni e che, per determinare la quota costituita dagli interessi passivi impliciti che continuava a concorrere alla determinazione del reddito d'impresa, si poteva fare riferimento “alle indicazioni fornite, ai fini dell'IRAP, nell'art. 1 del DM 24 aprile 1998”.

¹² Secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

di riscatto, il maxicanone, i canoni periodici, la durata del contratto, e non anche la quota interessi. La quota-interessi risulta, invece, evidente nel piano di ammortamento finanziario (PAF) che non sempre, però, è in possesso del locatario in quanto il rilascio è facoltativo per la società di leasing. Il contribuente, quindi, in alcuni casi dovrà provvedere al calcolo in via autonoma.

Va anche evidenziato che la disposizione secondo cui rilevano – agli effetti dell'art. 96 del TUIR - gli interessi desunti dal contratto dovrebbe applicarsi ai contratti nuovi ma anche a quelli in essere, per i quali, sino ad oggi, si è adottato il criterio semplificato di determinazione degli oneri finanziari; per ragioni di semplificazione sarebbe auspicabile richiamare anche in tal caso l'utilizzo di modalità convenzionali e forfetarie di determinazione degli interessi passivi, almeno per i soggetti che non adottano i principi IAS. Una soluzione alternativa, secondo la detta Associazione, potrebbe essere quella di allinearsi al cd. principio di derivazione, richiamando quanto rilevato: a) dalle imprese utilizzatrici IAS adopter come oneri finanziari nel conto economico per le operazioni di finance lease secondo il principio contabile internazionale IAS 17; b) dalle imprese utilizzatrici no IAS adopter come oneri finanziari nella nota integrativa per le operazioni di locazione finanziaria secondo l'art. 2427, n. 22, del codice civile. Si ricorda, altresì, che la legge n. 244 del 2007, all'art. 1, comma 33, lett. n), n. 2), è intervenuta a modificare la durata minima dei contratti di leasing stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008, rilevante agli effetti della deduzione dei canoni. Nell'art. 102, comma 7, del TUIR è, infatti, stabilito che la deducibilità dei canoni riferibili ai beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa. Con riferimento agli immobili, la norma, pur continuando a recare la regola secondo cui la deducibilità del canone è condizionata alla durata del contratto con un minimo e un massimo, prevede che "qualora l'applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni".

Nell'art. 102 del TUIR la detta condizione della durata minima dei contratti di *leasing* è stabilita per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico "i canoni di locazione finanziaria"¹³, senza operare una esplicita distinzione tra quota-capitale e

quota-interessi. Si pone, pertanto, la questione se tale condizione vada rispettata anche ai fini della deduzione degli interessi impliciti, salva la successiva applicazione anche delle limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR.

Al riguardo si ritiene che, in virtù del principio – più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate - di equivalenza tra l'acquisizione del bene in proprio e l'acquisizione attraverso un contratto di locazione finanziaria, la condizione della durata minima del contratto riguardi soltanto le quote-capitale, al fine di assicurare la sostanziale equiparazione di trattamento fiscale tra queste ultime e gli ammortamenti.

Per quanto concerne, invece, gli oneri finanziari impliciti nel canone, è già previsto dall'art. 96 del TUIR che agli stessi si applichi la stessa disciplina degli interessi derivanti dai finanziamenti assunti in occasione dell'acquisto dei beni in proprietà. Appare, comunque, opportuno l'intervento di chiarimenti ufficiali in merito alle questioni sopra rappresentate.

2.2. I prestiti obbligazionari

Agli interessi relativi ai prestiti obbligazionari non si applicava, di fatto, la *thin cap*, in considerazione delle garanzie che il codice civile richiede per l'emissione di titoli di massa che incorporano il prestito, le quali impongono già di per sé il rispetto dell'equilibrio tra autofinanziamento della società e ricorso al prestito obbligazionario, nonché tra risorse proprie e capacità di indebitamento¹⁴. Anche a tali interessi è, invece, adesso applicabile la disciplina in esame, attesa la diversa natura di quest'ultima rispetto alla *thin cap*.

Si ricorda che resta, comunque, applicabile prioritariamente l'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, in base al quale, nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie emessi da soggetti diversi dalle banche e dalle società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani sia superiore al doppio del tasso ufficiale di rendimento per i titoli negoziati in mercati europei o collocati mediante offerta al pubblico ovvero al detto tasso di rendimento aumentato di due terzi per gli altri titoli, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del menzionato tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa della società emittente.

2.3. Gli altri rapporti di natura finanziaria

Si deve, evidentemente, trattare di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione da parte della società (diverse, quindi, dai versamenti a fondo perduto o in conto capitale¹⁵) e in

relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. Nella circolare n. 11/E del 2005¹⁶ è stato precisato, ai fini della *thin capitalization*, che se, con successiva delibera assembleare, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale siano convertiti in finanziamenti dei soci, la società dovrà considerare le relative somme alla stregua di finanziamenti rilevanti ai fini della *thin capitalization* a decorrere dal periodo d'imposta in cui la delibera è intervenuta. Si ritiene che tale chiarimento possa risultare valido anche ai fini dell'art. 96 del TUIR, nell'ambito del quale rientrano anche i finanziamenti dei soci. Al riguardo è stato osservato¹⁷ che la precisazione contenuta nella detta circolare n. 11/E dovrebbe essere "limitata all'ipotesi di versamenti effettuati dai soci "in conto futuro aumento capitale sociale", laddove detto aumento non dovesse poi essere eseguito", in quanto al di fuori di tale ipotesi non sembrerebbe "che la società possa, dopo aver ricevuto dai soci versamenti a fondo perduto che sono acquisiti al patrimonio della società, con delibera assembleare mutare la natura di detti versamenti e considerarli, a partire dalla data della delibera, come finanziamenti da restituire ai soci. Una volta confluiti a patrimonio netto, è da ritenersi che l'unico modo per poter far confluire ai soci dette somme sia quello della deliberazione della distribuzione della specifica riserva".

2.3.1. Il notional cash pooling

L'Agenzia delle Entrate¹⁸ ha in passato affermato che, ai fini dell'applicazione della *thin capitalization*, assumeva rilievo anche il sistema di *notional cash pooling*, atteso che lo stesso si sostanzia nella compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo, la quale consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta. In tal caso, quindi, il contratto è giuridicamente assimilabile ad un contratto di deposito o conto corrente, come tale rilevante ai fini della *thin capitalization* e, si ritiene, anche ai fini dell'art. 96 del TUIR, trattandosi di un rapporto di natura finanziaria.

3. Gli oneri finanziari esclusi

Appaiono, invece, esclusi dall'ambito applicativo della disciplina in esame gli oneri che non derivano da un rapporto con cui l'impresa si è procurata un finanziamento o, comunque, ha effettuato una operazione finanziaria.

3.1. Gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale

Sono in primo luogo esclusi, per espressa previsione normativa¹⁹, gli interessi impli-

¹³ La condizione della durata minima dei contratti non riguarda, quindi, i soggetti IAS.

¹⁴ In tal senso si era espressa la circolare n. 11/E del 2005, paragrafo 8, tenendo conto della disposizione che stabilisce i criteri in base ai quali il contribuente può fornire la prova contraria.

¹⁵ Nella circolare n. 11/E del 2005, paragrafo 3.3.1., è stato precisato che se, con successiva delibera assembleare, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale siano convertiti in finanziamenti dei soci, la società dovrà considerare le relative somme alla stregua di finanziamenti rilevanti a decorrere dal periodo d'imposta in cui la delibera è intervenuta.

¹⁶ Nel paragrafo 3.3.1.

¹⁷ Da L. CACCIAPAGLIA, *Tra luci ed ombre ecco i chiarimenti in materia di "thin capitalization"*, in "Guida alla Riforma Fiscale" de Il Sole 24 Ore n. 4/2005, pag. 105.

¹⁸ Nella già citata circolare n. 11/E, paragrafo 3.3.2.1.

¹⁹ Contenuta nel comma 3 dell'art. 96 del TUIR.

citi derivanti da debiti di natura commerciale. Si ricorda che i principi contabili nazionali OIC 15 e 19 stabiliscono che, in presenza di lunghi termini di pagamento, l'interesse va scorporato dal prezzo dei beni e va imputato al conto economico in funzione della sua maturazione.

Lo scorporo dell'interesse non va applicato ai debiti che traggono origine da transazioni con scadenza entro l'esercizio successivo, in analogia a quanto avviene per la classificazione dei debiti a breve termine. Con riguardo alla *thin capitalization*, l'Agenzia delle Entrate²⁰ aveva precisato che i finanziamenti rilevanti erano quelli relativi ad operazioni di natura finanziaria diverse da quelle finalizzate all'acquisizione di beni o servizi, fatta salva "l'ipotesi in cui, avendo riguardo alle condizioni (ad esempio, particolarmente inique) e alle modalità (ad esempio, molto dilazionate) del pagamento pattuite, debba ritenersi che l'operazione, disciplinata secondo previsioni contrattuali contrastanti con la prassi propria della transazione commerciale, di fatto è riconducibile a un vero e proprio negozio di finanziamento". Stante il tenore letterale della norma, si ritiene che gli interessi in esame siano esclusi sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al loro scorporo dal costo di acquisto del bene o servizio (con relativa iscrizione nella gestione finanziaria del bilancio), sia nel caso in cui lo scorporo non sia stato effettuato contabilmente.

3.2. Il zero balance cash pooling

L'Agenzia delle Entrate²¹ ha in passato affermato che, ai fini dell'applicazione della *thin capitalization*, il contratto di zero balance cash pooling non rileva, in quanto "il negozio giuridico intercorrente fra società appartenenti al medesimo gruppo è rappresentato da reciproci crediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo di un unico conto corrente.

Tali rimesse comportano un effettivo azzeramento delle posizioni debitorie e creditorie e non generano alcun obbligo di restituzione tra le parti".

Pertanto, l'assenza dell'onere restitutorio delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse, nonché l'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, concorrono a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo.

Si ritiene che tale conclusione risulti valida anche ai fini in esame, attesa l'assenza di un rapporto di natura finanziaria.

4. Gli oneri assimilati agli interessi passivi

Con riguardo alla nozione di "oneri assimilati" si pone la questione se si debba o meno fare riferimento a quelli compresi tra gli "oneri finanziari", per la cui individuazione può rinviarsi alla nozione contenuta nel documento interpretativo del principio contabile nazionale n. 12. Si ricorda che in tale principio sono menzionati: gli interessi e gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; le spese e le commissioni di *factoring* relative alla anticipata disponibilità finanziaria del credito smobilizzato; gli interessi passivi espliciti su dilazioni di pagamento ottenute da fornitori; gli interessi passivi e gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; la componente finanziaria dei canoni di *leasing*; gli oneri connessi a operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta e quelli sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli; gli utili spettanti all'associato in partecipazione che apporta capitale e in base a contratti di cointeressenza agli utili; i costi delle coperture in cambi di poste di debito denominate in valuta. Si ricorda che, con riferimento alla *thin capitalization*, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E del 2005, aveva precisato che rientrano nella nozione civilistica di oneri finanziari, ma non in quella di interessi passivi, "una serie di componenti negative di reddito di natura finanziaria quali, ad esempio, le commissioni e gli interessi passivi impliciti"²². Era stato, al riguardo, rilevato²³ che avrebbero dovuto essere esclusi i componenti negativi di reddito originati da rapporti autonomi, ancorché connessi (quale, ad esempio, lo *swap* di copertura del rischio di tasso, sia di interessi che di cambio), conclusi con controparti estranee alla compagine sociale e senza prestazioni di garanzie. In caso di finanziamenti garantiti nella loro remunerazione non avrebbe dovuto essere compresa la commissione corrisposta al garante e dovrebbero essere escluse quelle componenti di reddito (quali le valutazioni) che, pur concernendo il rapporto finanziario, non costituiscono corrispettivi per la controparte.

Si ritiene che tali precisazioni siano, nella sostanza, applicabili anche ai fini in esame e che anche gli oneri assimilati agli interessi passivi assumano rilevanza se derivanti da contratti di mutuo o di *leasing*, nonché da emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni rapporto avente causa finanziaria. Quindi, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali dovrebbero essere esclusi gli oneri che si originano da rapporti non

aventi causa finanziaria, anche se sono sostenuti in funzione dell'ottenimento di un finanziamento, quali ad esempio i costi per assicurare i beni concessi in garanzia o per le prestazioni di professionisti funzionali all'ottenimento di un mutuo e, presumibilmente, la stessa imposta sostitutiva sui finanziamenti. Si tratta, d'altra parte, di oneri che non confluiscano nella gestione finanziaria, ma sono generalmente capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali (quali oneri accessori su finanziamenti) e ammortizzati sistematicamente.

Dovrebbe, in pratica, assumere rilevanza la distinzione tra le poste da allocare nella voce B7 del conto economico (tra i costi per servizi) e quelle rilevanti ai fini della voce C17 (tra gli oneri finanziari)²⁴. Dovrebbero, quindi, restare esclusi, in quanto da classificare nella detta voce B7 in base al documento interpretativo del principio contabile 12, i costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie (diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie a essi accessorie), quali: il noleggio di cassette di sicurezza, i servizi di pagamento di utenze, i costi per la custodia di titoli, le commissioni per fidejussioni non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, le spese e le commissioni di *factoring* (non aventi natura di oneri finanziari), le spese per la valutazione di immobili per la concessione di mutui, le spese di istruttoria di mutui e finanziamenti. A tali operazioni potrebbero essere assimilate quelle per la disposizione di bonifici, l'utilizzo di bancomat, per l'effettuazione del *remote banking* ecc. Dovrebbero, invece, rientrare tra gli oneri assimilati, in quanto da classificare nella voce C17, ad esempio: gli interessi, gli sconti passivi e le commissioni passive su finanziamenti e le relative spese accessorie; le differenze negative di indicizzazione sui prestiti; i disagi su emissione di prestiti e di obbligazioni; gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Per quanto concerne i contratti derivati è stato osservato²⁵ che gli stessi possono essere di carattere speculativo ovvero di copertura. Nel primo caso non appare riscontrabile un rapporto contrattuale con causa finanziaria, mentre nel caso di copertura del tasso di interesse dovrebbe essere applicabile la disciplina dell'art. 96 del TUIR, in quanto si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta.

Le società che adottano i principi contabili internazionali dovrebbero, invece, fare riferimento alle risultanze contabili, che prevedono, nell'ambito della metodo-

²⁰ Nella circolare n. 11/E del 2005, paragrafo 3.3.

²¹ Nella già citata circolare n. 11/E, paragrafo 3.3.2.1.

²² Circolare n. 11/E, paragrafo 3.3.2.2.

²³ Da L. ZACCARIA, *Cash pooling rilevante ai fini della "thin cap" se la società risulta stabilmente a debito*, in "Guida Normativa" de Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2005, n. 63, pag. 21.

²⁴ Cfr., al riguardo, G. Valcarengi, "Interessi impliciti e oneri assimilati: un tentativo di fuga dalla deduzione limitata", in Guida Normativa de Il Sole 24 Ore n. 8/2008, pag. 33.

²⁵ Da R. Valacca, "Individuazione di interessi passivi e di oneri assimilati da sottoporre al test di deducibilità", in Corr. Trib. n. 11/2008, pag. 839.

logia del costo ammortizzato²⁶, la valutazione unitaria anche degli oneri cosiddetti di transazione²⁷ insieme al rapporto principale avente causa finanziaria. Ciò in quanto l'adozione del metodo del costo ammortizzato non consente di distinguere, all'interno della valutazione del singolo strumento finanziario, l'eventuale quota parte di costi di transazione attribuibile ai singoli rapporti contrattuali, connessi a quello di finanziamento, non aventi una causa finanziaria. In secondo luogo il già citato comma 58 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2008 ha stabilito che, anche in deroga alle disposizioni degli articoli del TUIR, valgono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili internazionali. Pertanto, poichè i costi di transazione sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato (anche ai fini della rilevazione degli interessi passivi) nel corso del rapporto di finanziamento e confluiscono cumulativamente negli interessi stessi, la qualificazione e classificazione in bilancio degli stessi dovrebbe assumere rilevanza pure ai fini dell'applicazione dell'art. 96 in esame. Se, però, il rapporto principale non ha una causa finanziaria, i relativi costi dovrebbero essere esclusi pure se la società (che adotta i principi contabili internazionali) li dovesse iscrivere tra gli oneri finanziari, in quanto l'obiettivo della disposizione è quello di scoraggiare la sottocapitalizzazione delle imprese e, quindi, riguarda solo i rapporti con i quali l'impresa si procura capitale di debito.

5. Gli interessi passivi di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio

L'art. 90, comma 2, del TUIR, stabilisce che, in relazione agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non sono ammessi in deduzione spese e altri componenti negativi.

5.1. I precedenti dubbi interpretativi

Dopo l'entrata in vigore del testo unico era sorta la questione interpretativa concernente la deducibilità o meno degli interessi passivi sostenuti in relazione a tali immobili e la attualità del precedente orientamento ministeriale²⁸ in base al quale, per tutte le imprese commerciali:

- era stata riconosciuta la deducibilità degli interessi di finanziamento in genere, riguardanti l'acquisizione degli immobili o le spese di manutenzione straordinaria;
- erano, invece, stati ritenuti in deducibili

gli interessi passivi di "specifica imputazione", intendendosi per tali gli interessi di funzionamento, cioè quelli relativi a finanziamenti occorsi per spese di manutenzione ordinaria.

La Commissione Norme di comportamento in materia tributaria dell'ADC di Milano, nella norma n. 156, aveva affermato che, poichè nell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, è stabilito che in sede di determinazione delle tariffe d'estimo nessuna detrazione deve essere operata, tra gli altri, per gli interessi passivi, si sarebbe dovuto ritenere che gli stessi rappresentino un costo non riferito ad una particolare attività aziendale né accessorio ad uno specifico onere, che in quanto tale sarebbe dovuto restare deducibile anche da parte delle imprese che possiedono immobili-patrimonio. Tale interpretazione superava, quindi, la tradizionale distinzione tra interessi di finanziamento e di funzionamento. Ad analoghe conclusioni era giunta anche la Corte di cassazione²⁹. Nella circolare n. 6/E del 2006³⁰ l'Agenzia delle Entrate aveva, invece, chiarito che il comma 2 dell'art. 90 del TUIR ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito e contiene un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi gli interessi passivi ad essi relativi, siano essi di funzionamento o di finanziamento. Quindi prima di applicare le disposizioni di cui agli articoli 96, 97 e 98 del TUIR occorreva depurare gli interessi passivi di quelli relativi agli immobili in deducibili ai sensi dell'art. 90 del TUIR.

5.2. La norma di interpretazione autentica

Nel comma 35 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 è stata adesso inserita una disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, in base alla quale tra le spese e gli altri componenti negativi in deducibili di cui al comma 2 dell'art. 90 del TUIR non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti "contratti per l'acquisizione degli immobili" indicati al comma 1 dello stesso art. 90. Il ricorso all'interpretazione autentica è stato motivato sulla base dell'opportunità di evitare un probabile e diffuso contenzioso che si sarebbe potuto generare a seguito della citata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, difforme dall'orientamento della prassi antecedente all'entrata in vigore del testo unico. L'introduzione di tale disposizione comporta che i contribuenti che hanno in atto dei contenziosi con l'Amministrazione finanziaria si vedranno riconosciuta la

legittimità della deduzione degli interessi in esame effettuata in passato. Potranno, inoltre, essere presentate, entro i termini di decadenza normativamente previsti, istanze di rimborso delle maggiori imposte versate a causa della mancata deduzione degli interessi stessi. La norma in esame fa, come detto, riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti "contratti per l'acquisizione degli immobili", senza citare, quindi, espressamente gli interessi riguardanti le spese di manutenzione straordinaria, che in passato erano stati, invece, ricompresi dall'amministrazione finanziaria tra quelli di finanziamento deducibili. Questi ultimi interessi sembrerebbero, pertanto, restare adesso in deducibili, al pari di quelli di funzionamento, cioè relativi a finanziamenti finalizzati al sostenimento di spese di manutenzione ordinaria. Si ritiene che con il termine "acquisizione" il legislatore ha inteso riferirsi non solo ai finanziamenti contratti per l'acquisto in proprietà ovvero in *leasing* degli immobili in discorso, ma a quelli assunti per la costruzione degli stessi. Appare, comunque, opportuno l'intervento di chiarimenti ufficiali in merito alle questioni sopra rappresentate. Si ricorda che nel comma 6 dell'art. 96 del TUIR è stato, altresì, specificato che resta ferma l'applicazione prioritaria della regola di in deducibilità assoluta prevista dal detto art. 90 dello stesso TUIR. In base alle ricordate previsioni normative (e in attesa di chiarimenti ufficiali) è possibile, pertanto, delineare la seguente disciplina degli interessi sostenuti in relazione agli immobili-patrimonio:

- le disposizioni dell'art. 96 del TUIR si applicano anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione dei detti immobili;
- restano completamente in deducibili, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del TUIR, gli interessi relativi a finanziamenti contratti per il finanziamento di spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Si ricorda, altresì, che l'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge Finanziaria 2001) ha esteso anche alle cooperative a proprietà indivisa l'agevolazione tradizionalmente prevista per le persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale³¹. La ratio della disposizione è quella di favorire lo sviluppo di tali particolari forme associative, il cui scopo mutualistico concerne essenzialmente le attività di acquisto, costruzione e gestione di immobili, specie di edilizia

²⁶ Il calcolo del costo ammortizzato include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti.

²⁷ Lo IAS 39 prevede che i costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. Il paragrafo AG13 dell'appendice A dello IAS 39 stabilisce, poi, che "i costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri di trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione".

²⁸ Si vedano le risoluzioni n. 9/2086 del 7 marzo 1977, n. 9/903 del 3 giugno 1977 e 9/1099 del 9 gennaio 1980.

²⁹ Con le sentenze n. 16780 del 27 novembre 2002 e n. 1430 del 25 gennaio 2006.

³⁰ Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 7.5. Tale orientamento era stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 13 marzo 2006, n. 10/E, e nella risoluzione 18 aprile 2007, n. 71/E.

³¹ Tale disposizione stabilisce che "ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze".

economica e popolare, da assegnare in godimento d'uso ai propri soci attraverso lo strumento della proprietà cooperativa. A tale scopo, il legislatore ha operato una sorta di assimilazione delle cooperative a proprietà indivisa alle persone fisiche, ritenendo applicabile anche a tali soggetti la previsione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito prodotto di un importo pari alla rendita catastale relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 71/E del 18 aprile 2007, ha affermato che, "tenuto conto che l'art. 15 del TUIR riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto (comma 1, lett. b) e per la costruzione (comma 1-ter) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ragioni di simmetria inducono a ritenere che tali previsioni normative possano trovare applicazione nella determinazione del reddito delle cooperative a proprietà indivisa, senza per questo dover considerare superata l'interpretazione fornita in relazione all'art. 90 del TUIR. Resta inteso che la deduzione spetterà con le stesse modalità e nei medesimi limiti stabiliti dalla disposizione sopra richiamata. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa potranno, dunque, applicare le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. b) e comma 1-ter, del TUIR, per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e adibiti da questi ultimi ad abitazione principale". Si ritiene che tale interpretazione resti valida anche dopo l'introduzione della norma di interpretazione autentica sopra ricordata, in quanto la stessa riguarda una disposizione di carattere speciale, che deroga alla disciplina generale recata dall'art. 90 del TUIR.

5.3. Gli interessi relativi a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione

Inoltre, nel comma 36 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 è stata prevista la istituzione, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari³², "con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigen-

ze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione". Tale previsione normativa non risulta del tutto chiara laddove prevede che "resti ferma", fino all'entrata in vigore della futura riforma normativa del settore, una disposizione che non è, però, contemplata né dall'art. 96 del TUIR né da altre norme.

Si ritiene, comunque, che con la norma in esame si sia inteso stabilire, sia pure in modo criptico e indiretto, la piena deducibilità degli interessi passivi, a condizione che gli stessi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, indipendentemente dalla circostanza che i finanziamenti stessi siano destinati o meno all'acquisizione dell'immobile (ovvero alla sua costruzione). Tali finanziamenti devono, però, riguardare immobili destinati alla locazione, sui quali deve essere stata accesa l'ipoteca. Non è espressamente previsto che si debba trattare di immobili-patrimonio e si ritiene, pertanto, che la previsione in esame si applichi, in presenza delle condizioni richieste, anche agli immobili strumentali per natura e quelli costituenti beni-merce. Non è, inoltre, specificato se si debba trattare di immobili destinati ad uso abitativo, anche se nella norma è previsto che la commissione ministeriale può introdurre disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia "abitativa". La norma stabilisce che gli interessi passivi relativi agli immobili in discorso non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR. In assenza di un'esplicita deroga anche al disposto del comma 2 dell'art. 90 del TUIR sembrerebbero, quindi, restare ineducibili gli interessi sostenuti in relazione a spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, riguardanti gli immobili-patrimonio. Anche in merito a tali questioni appare opportuno l'intervento di chiarimenti ufficiali.

6. Il requisito della inerenza

Si osserva, inoltre, che, in base al tenore letterale dell'art. 61 del TUIR, sembrerebbe richiesta per i soli soggetti IRPEF la verifica del requisito dell'inerenza degli interessi passivi, mentre un'analoga precisazione non è stata inserita nel successivo art. 96 per i soggetti IRES³³. Si ricorda che la Corte di cassazione³⁴ ha in passato affermato che, a differenza di quanto si verifi-

cava in vigore del DPR n. 597 del 1973, in base al quale la deducibilità degli interessi era subordinata alla verifica della loro inerenza, dopo l'entrata in vigore del TUIR è stato riconosciuto, nella disposizione attualmente contenuta nell'art. 109, comma 5, un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto agli altri componenti negativi, nel senso che il diritto alla loro deducibilità, entro i limiti previsti, sarebbe riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza. Di recente, peraltro, la stessa Corte³⁵ ha, invece, affermato che la disposizione da ultimo richiamata non comporterebbe una generale deducibilità degli interessi passivi, dovendosi sempre dimostrare "un "collegamento" tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito "ontologicamente" diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa". Peraltro in dottrina è stato correttamente ritenuto³⁶ che il principio di inerenza non avrebbe una espressa disciplina nel TUIR e che la disposizione dell'art. 109, comma 5, si riferirebbe al solo profilo della coesistenza di proventi imponibili ed esenti. Si ricorda che la stessa Agenzia delle Entrate³⁷ ha affermato, con riguardo alla esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea disciplinata dall'art. 26-quater del DPR n. 600 del 1973, che gli interessi devono essere inerenti all'attività della stabile organizzazione. Tale precisazione era stata, però, formulata in quanto "la definizione fornita dalla direttiva³⁸ fa riferimento alla sussistenza del requisito dell'effettiva connessione degli interessi e dei canoni corrisposti con l'attività della stabile organizzazione, e non ad un criterio di effettiva deduzione dei sopradetti pagamenti.

Quanto specificato nella direttiva, infatti, mira ad individuare con certezza quando i redditi pagati siano realmente inerenti all'attività svolta dalla stabile organizzazione e, di conseguenza, imputabili all'oggetto economico della stabile organizzazione stessa e non a quello della casa madre". Si tratta, quindi, di un'affermazione resa in riferimento ad una fattispecie normativa particolare, che richiede, al fine del riconoscimento dell'esenzione, l'esatta individuazione del beneficiario effettivo degli interessi.

In considerazione dei dubbi interpretativi sopra illustrati e della stessa giurisprudenza non costante della Corte di cassazione sarebbe stato probabilmente più opportuno intervenire con una disposizione di interpretazione autentica, analogamente a quanto avvenuto con riguardo agli interessi passivi relativi agli immobili-patrimo-

³² La commissione è stata istituita con decreto ministeriale del 20 febbraio 2008.

³³ Si veda G. Ferranti, "Modifiche alla disciplina degli interessi passivi", in *Corr. Trib.* n. 46/2007, pag. 3759.

³⁴ Con le sentenze n. 14702 del 21 novembre 2001 e n. 2114 del 2 febbraio 2005.

³⁵ Nella sentenza n. 7292 dell'11 gennaio 2006.

³⁶ Cfr., al riguardo: R. Lupi, "Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all'attività", in *Rassegna Tributaria* n. 6/2004, pag. 1935; G. Zizzo, "Il reddito d'impresa", in G. Falsitta, "Manuale di diritto tributario", parte speciale, CEDAM, pag. 243, e C. Attardi, "Reddito d'impresa. Interessi passivi ed inerente. Note a margine del disegno di legge Finanziaria 2008", in *Il Fisco* n. 40/2007, pag. 5828.

³⁷ Nella circolare n. 47/E del 2 novembre 2005.

³⁸ Si tratta della Direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, recepita ad opera del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143.

nio. Al riguardo è stato ritenuto³⁹ che, comunque, il detto requisito della inerenza degli interessi passivi non possa riguarda-

re le sole imprese soggette ad IRPEF e non anche i soggetti IRES, ma che vada adottata un'interpretazione logico-siste-

matica della nuova normativa, al fine di evitare una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento⁴⁰.

³⁹ Da G. Ferranti, "Limite alla deduzione degli interessi passivi nella Finanziaria 2008", in *Dialoghi tributari* n. 1/2008, pag. 83.

⁴⁰ Anche R. Lupi, "Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza", in *Corr. Trib.* n. 10/2008, pag. 771, ritiene che "i limiti alla deduzione degli interessi passivi per le società di capitali non legittimano automaticamente ogni operazione compatibile con tali limiti" e che "sostenere che la deduzione degli interessi passivi per le società di capitali non è soggetta a valutazione di inerenza è un forzato formalismo, che difficilmente sarà accettato nel diritto vivente e che rischia di provocare equivoci".

STUDI DI SETTORE - SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE SEPARATA

DI BEATRICE ZARRI - UFFICIO GOVERNO DELL'ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Il legislatore ha previsto talune situazioni (cause di esclusione, cause di inapplicabilità) al ricorrere delle quali il contribuente è esentato dall'applicazione del software GE.RI.CO. per la determinazione dei ricavi presunti. La ragione di tale scelta è riconducibile al fatto che gli studi di settore, essendo stati elaborati attraverso l'osservazione dei vari settori economici, si riferiscono a "situazioni-tipiche di normalità" al di fuori delle quali lo strumento in questione risulterebbe inidoneo a determinare i ricavi. Le cause di inapplicabilità consistono, infatti, in circostanze ostative aventi la propria ragion d'essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore. Tali cause sono emerse durante la "lavorazione" degli studi e sono indicate nei relativi decreti di approvazione.

I decreti di approvazione dei primi studi di settore, emanati a partire dal 1998, prevedevano la non applicabilità degli stessi:

- se l'esercizio dell'attività di impresa, in assenza di tenuta della contabilità separata, era svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di più punti di vendita non contigui a quelli di produzione (c.d. imprese multi punto);
- nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di tenuta della contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superava il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. imprese multiattività).

Inoltre, costituiva e costituisce tuttora ulteriore condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di:

- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

La scelta del legislatore dipendeva dal fatto che gli studi di settore non erano in grado di rappresentare in modo idoneo la realtà economica dei contribuenti multiattività e multipunto. Il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 24 dicembre 1999, ha introdotto, oltre all'obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercita-

te ovvero alle diverse attività produttive, anche l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi settore (per ciascuna unità di produzione o di vendita); inoltre, ha rimosso la causa di inapplicabilità relativa allo svolgimento delle attività "multipunto" e "multiattività", ampliando in questo modo la platea dei soggetti per i quali gli studi potevano trovare applicazione. Le disposizioni di tale decreto si applicavano a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivasse esclusivamente da attività per le quali erano applicabili gli studi di settore. Quindi, con il decreto del 24.12.1999, le cause di inapplicabilità vengono superate: nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi (multipunto-multiattività), il contribuente, è, infatti, tenuto alla separata indicazione dei ricavi e degli altri elementi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita (sia contabili che extracontabili), sempreché i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti nell'unità locale. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002 sono poi stati stabiliti i criteri per l'applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, con decorrenza dal periodo di imposta 2001. L'applicazione degli studi ai soggetti in annotazione separata, tramite la procedura informatica GE.RI.CO. ANNOTAZIONE SEPARATA, era stata definita a carattere "sperimentale", per cui (oltre a non trovare applicazione la disciplina dei parametri), fino all'approvazione di una nuova versione della stessa, le risultanze degli studi potevano essere utilizzate solo per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento e, pertanto, non potevano essere utilizzati per l'azione di accertamento; inoltre, i contribuenti che dichiaravano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione GE.RI.CO. AS, ovvero vi si adeguavano spontaneamente, evitavano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che avrebbero dovuto essere approvati al termine della fase spe-

rimentale. GE.RI.CO. AS consentiva di valutare non solo la congruità dell'impresa, ma anche la sua coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi da riferirsi ai comportamenti normali degli operatori del settore, facendo riferimento ai valori dell'azienda nel suo complesso. Se da un lato il decreto del 2002, riguardante gli obblighi dell'annotazione separata, aveva permesso di applicare gli studi di settore, seppur con le predette caratteristiche di "sperimentalità", a un certo numero di soggetti, è anche vero che l'annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e la gestione della procedura (GE.RI.CO. AS) non era di agevole applicazione. Infatti, le modalità con cui dovevano essere adempiuti gli obblighi di annotazione separata e, soprattutto, i criteri con cui dovevano essere correttamente compilati i modelli, sono stati spesso percepiti dai contribuenti come regole estremamente complesse. Inoltre la gestione dell'annotazione separata si è rivelata particolarmente difficoltosa anche per l'Agenzia delle Entrate che non ha potuto utilizzare i dati raccolti ai fini dell'attività di accertamento. Considerate, quindi, le predette criticità e constatata la difficoltà ad applicare in via "definitiva" (vale a dire ai fini dell'accertamento) i risultati derivanti dall'applicazione dell'annotazione separata (GE.RI.CO. AS), il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008 ha modificato l'intera disciplina, semplificando notevolmente gli obblighi dei predetti contribuenti, sancendo di fatto la fine di GE.RI.CO. AS. L'abolizione della citata applicazione è l'ultimo di una serie di interventi diretti a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti; infatti, già in sede di evoluzione degli studi di settore, si era prevista la loro applicabilità anche in presenza di più unità locali o si era disposto l'accorpamento di più attività in un unico studio di settore: tutto ciò al fine di puntare ad una progressiva riduzione dei soggetti obbligati a annotazione separata. Ma entriamo nel merito delle novità introdotte con il decreto di febbraio. L'art. 1 (Criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività) comma 1, del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008, ha in primo luogo rimodulato l'obbligo di annotazione separata, riservandolo alla sola ipotesi delle imprese che esercitano due o più attività per almeno una delle quali

risultano approvati gli studi di settore (precedentemente l'obbligo era previsto a condizione che per tutte le attività esercitate trovassero applicazione gli studi) e, limitandolo ai soli ricavi conseguiti per le diverse attività esercitate, nonché a quelli derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Le nuove disposizioni (art. 4 del DM 11/02/2008), nell'abrogare il D.M. 24/12/1999, hanno, quindi, fatto salvo l'obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle varie attività esercitate, non l'obbligo di annotare separatamente i componenti rilevanti per l'applicazione degli studi. Con il successivo comma 2 è stato inoltre stabilito che gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei contribuenti "che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi", con la precisazione che in casi di esercizio di più attività di impresa, si applicherà lo studio relativo all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo di imposta la maggiore entità dei ricavi. Le suddette disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007. Con l'art. 1 del DM del 11/02/2008, quindi, è stato introdotto un nuovo criterio di applicazione degli studi applicabile alle imprese multiattività che esercitano almeno un'attività per la quale risulta approvato lo studio di settore: il contribuente applicherà lo studio di settore relativo all'attività prevalente, non è più prevista, infatti, la possibilità di applicare gli studi di settore anche con riguardo alle attività considerate non prevalenti. Al riguardo la circolare 31/E del 1 aprile 2008 precisa che per "attività prevalente" deve intendersi anche il complesso di attività considerate nel medesimo studio di settore, quindi la prevalenza riguardo ai ricavi deve essere intesa con riferimento alla somma dei ricavi relativi alle predette attività. Gli esempi aiuteranno a capire il nuovo sistema.

Esempio 1

Ricavi complessivi pari a 500.000 euro così composti:

- ricavi derivanti dall'attività X (studio A) 100.000 (20%)
- ricavi derivanti dall'attività Y (studio A) 200.000 (40%)
- ricavi derivanti dall'attività Z (studio B) 200.000 (40%)

Sono prevalenti le attività comprese nello studio A, il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello, con l'indicazione dei dati (contabili ed extra-contabili) riferiti all'intera attività di impresa esercitata.

Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui il contribuente svolga più attività, di cui alcune soggette agli studi di settore e altre ai parametri.

Esempio 2.

Ricavi complessivi pari a 1.000.000 euro così composti:

- Ricavi derivanti dall'attività X (studio A) 200.000 (20%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (studio A) 550.000 (55%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (soggetta a

parametri) 250.000 (25%)

Il contribuente applicherà lo studio A e compilerà il relativo modello, con l'indicazione dei dati riferiti all'intera attività d'impresa esercitata, in quanto i ricavi derivanti dalle attività soggette allo studio di settore A (75%) sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dalle attività soggette a parametri (25%).

Esempio 3.

Ricavi complessivi pari a 1.500.000 euro così composti:

- Ricavi derivanti dall'attività X (studio A) 300.000 (20%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (studio B) 750.000 (50%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (soggetta a parametri) 450.000 (30%)

Il contribuente applicherà lo studio B e compilerà il relativo modello, con l'indicazione dei dati riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.

Esempio 4.

Ricavi complessivi pari a 2.000.000 euro così composti:

- Ricavi derivanti dall'attività X (studio A) 800.000 (40%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (studio B) 200.000 (10%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (soggetta a parametri) 1.000.000 (50%)

Il contribuente applicherà i parametri.

L'art. 2 (Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività) ha introdotto per le imprese multiattività, dal periodo di imposta in corso al 31/12/2008, nuove modalità di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento.

Le risultanze degli studi applicati tenendo conto del criterio dell'attività prevalente potranno essere utilizzate, ai fini dell'accertamento, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31/12/2008, in dipendenza del rapporto tra:

- ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti

- ammontare complessivo dei ricavi dichiarati

Nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 L. 146/98, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della predetta quota del 30 per cento, occorre fare riferimento alla somma dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, agli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del citato Tuir, nonché alle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo).

Se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi complessivi, i risultanti derivanti dall'applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati dall'Ufficio finanziario esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Esempio:

impresa che esercita l'attività X (Studio A) con ricavi pari al 65% dei ricavi complessivi e l'attività Y (Studio B) con ricavi pari al 35% dei ricavi complessivi.

In tale ipotesi si applicherà lo studio di settore A, indicando nell'allegato studi di settore i dati relativi a entrambe le due attività esercitate; le risultanze derivanti dall'applicazione dello studio di settore A non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento, ma potranno essere utilizzate solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Resta ferma la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell'accertamento, dello studio di settore relativo all'attività prevalente, qualora dall'esercizio delle attività non prevalenti derivino ricavi inferiori al 30% dei ricavi complessivi dichiarati, infatti:

Esempio:

impresa che esercita l'attività X (Studio A) con ricavi pari al 75% dei ricavi complessivi e l'attività Y (Studio B) con ricavi pari al 25% dei ricavi complessivi.

Si applicherà lo studio di settore dell'attività A, prendendo in esame tutte le componenti delle due attività esercitate e le risultanze dello studio di settore applicato potranno essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento. La circolare 31/E del 1 aprile 2008 chiarisce che tale previsione trova la propria ragione d'essere nel fatto che le risultanze dello studio potrebbero non garantire adeguati livelli di attendibilità ove riferite a contribuenti che svolgono in maniera significativa anche altre attività non considerate dallo studio. Inoltre, nel caso si realizzi la fattispecie con attività non prevalenti superiori al 30%, le stesse risultanze degli studi non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'articolo 10, della legge n. 146/1998.

L'art. 3 ha fissato le disposizioni transitorie per l'utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007. Come già sopra descritto, il decreto ministeriale 11/02/2008 ha abolito, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2007, l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, introdotto con il decreto dirigenziale del 24/12/1999. Pertanto, dal 2007 non esiste più l'obbligo della compilazione del modello relativo all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa (obbligo che scattava qualora i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superavano il 20% dei ricavi complessivi). Per tale periodo d'imposta, in corso al 31 dicembre 2007,

viene previsto un "regime transitorio" per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore. In tal caso lo studio di settore può essere utilizzato solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati. Si fa presente che nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, per l'anno di imposta 2007, è stato inserito un apposito prospetto (Impresa multiattività). I soggetti, che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, sono tenuti, a decorrere dal 2007, a inviare comunque il modello relativo ai dati rilevanti ai fini dello studio di settore. In tale modello (riferito al codice dell'attività prevalente) dovranno essere comunque indicati i dati con riguardo all'intera attività d'impresa esercitata. Per il 2007, resta ferma la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell'accertamento, dello studio di settore relativo all'attività prevalente, qualora dall'esercizio delle attività non prevalenti derivino ricavi inferiori al 20% dei ricavi complessivi dichiarati. Ai fini della verifica della predetta quota del 20% devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, la circolare 31/E del 2008 formula al proposito vari esempi a cui si rimanda.

L'art. 4, comma 1, come già precedentemente accennato, ha disposto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007 l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- decreto dirigenziale del 24/12/1999, concernente l'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
- decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15/06/2001, che riguardava

l'esonero dagli obblighi di annotazione separata per alcune specifiche categorie di contribuenti;

- decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2002, che stabiliva i criteri di applicazione degli studi di settore nei confronti dei soggetti multipunto e multiattività nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore.

L'art. 4, comma 2, ha disposto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007, l'abrogazione delle cause di inapplicabilità relative all'esercizio di due o più attività di impresa, ovvero all'esercizio dell'attività svolta attraverso l'utilizzo di più locali. Ne consegue che, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, è stata abolita espressamente la causa di inapplicabilità connessa all'esercizio dell'attività di impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione (c.d. imprese "multipunto"). Tuttavia, come già precedentemente accennato, si osserva che tale causa di inapplicabilità aveva via via perso importanza in sede di approvazione dei nuovi studi evoluti, applicabili anche in caso di presenza di più unità locali.

In conclusione, le recenti modifiche normative hanno mantenuto in vita le seguenti cause di inapplicabilità:

- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

Per quanto riguarda i soggetti multiattività precedentemente obbligati alla presentazione di GE.RI.CO. AS, in seguito alle modifiche normative, si verificheranno le seguenti fattispecie, a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2008.

- Imprese multiattività, con ricavi derivanti da attività non prevalenti non superiori al 30% dei ricavi totali (20% per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007): applicazione degli studi di settore con l'utilizzo in fase di accertamento
- Imprese multiattività con ricavi derivanti da attività non prevalenti superiori al

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente

Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI

Vice Presidente

Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI

Segretario

Dott. VINCENZA BELLETTINI

Tesoriere

Dott. ROBERTO BATAACCHI

Consigliere

Dott. GIANFRANCO BARBIERI

Consigliere

Rag. ALESSANDRA BONAZZI

Consigliere

Dott. ROMANO CONTI

Consigliere

Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere

Dott. MAURIZIO GOVONI

Consigliere

Dott. AMELIA LUCA

Consigliere

Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI

Consigliere

Rag. MARIO SPERA

Consigliere

Dott. LUCA TOMMASINI

Consigliere

Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI

Consigliere

Dott. MARCO ZANZI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE

Matteo Cotroneo

Rita Longo

Silvia Mezzetti

Daniela Miceli

Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI

Giorgio Antonioni

Gianluca Bandini

Guido Pedrini

RAGIONIERI

Luigia Lumia

Ferdinando Maiese

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Cinzia Borghi

Dott. Manlio D'Agostino

Dott. Gianfranco Ferranti

Prof. Filippo Sgubbi

Dott.ssa Beatrice Zarri

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XIV n. 2 Marzo-Aprile 2008
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Silvia Mezzetti
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

30% dei ricavi totali (20% per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007): applicazione degli studi di settore senza la possibilità di utilizzarli direttamente in sede di accertamento.

SUPPLEMENTO AL N. 2
MARZO - APRILE 2008
de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna



XLADC





Premio Ornella Geraldini

DONNE PER IL GIORNALISMO

2008
XII EDIZIONE



13 MARZO 2008



Alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna la cerimonia di premiazione delle "regine" del giornalismo 2008, Maria Giovanna Maglie (Premio alla Carriera) e Laura Laurenzi (Giornalista dell'anno), con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.



Il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Bologna, Dott. Matteo Piantedosi, consegna il Premio alla Carriera a Maria Giovanna Maglie.



Il Questore Vicario di Bologna, Dott. Vito Cunzolo, consegna il Premio Giornalista dell'Anno a Laura Laurenzi.






STAFFETTA IN RICORDO DI MARCO BIAGI

Bologna, 19 marzo 2008.



Mercoledì 19 marzo si è svolta la consueta cerimonia in ricordo del Prof. Marco Biagi sostenuta dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna. L'idea della manifestazione è molto semplice: si vuole ripercorrere simbolicamente in bicicletta il medesimo percorso che compì il Prof. Biagi in quel tragico 19 marzo di 6 anni fa. Quest'anno al termine del corteo di biciclette, partite dalla Stazione alle ore 19.50 e giunte alle ore 20.07 sotto la casa del Professore, si è tenuto un minuto di raccoglimento. In Piazzetta Biagi, poi, sono stati letti due brani, una poesia di Carlo Franzini, docente di Fisiologia umana all'Università di Bologna, e un passo del libro di Mario Calabresi, *Spingendo la notte più in là*: "Sotto i portici di Via Valdonica, nel centro di Bologna, i passanti parlano a bassa voce. Mi viene istintivo trattenere il respiro. L'aria è densa, tutto sembra immobile. La via è stretta ed è come se quel dolore così forte, quel gesto così insensato fossero ancora lì, intrappolati tra i muri stretti, incastrati sotto la volta, incapaci di cominciare a mescolarsi con il cielo. E lì non riesci a non cercare con gli occhi la bicicletta del Professore. Di Marco Biagi a cui spararono il 19 marzo 2002". Enrico Traversa, amico avvocato di Marco Biagi, tra una lettura e l'altra, ha suonato le canzoni di Bob Dylan, Simon Miller, Fabrizio De Andrè e John Lennon. (Alberto Mattei)





NON SOLO BILANCI

Lo scorso 26 marzo, protetti dal trionfo di Urania, suggestiva cornice della Meridiana di Palazzo Vassè Pietramellara, sede della Fondazione e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, è stato presentato il logo del neonato gruppo ArteCultura.



Alla presentazione è seguita una frizzante performance teatrale a cura del collega/attore/autore Michele Davalli. Un progetto, già partito anni addietro, attraverso il sostegno ad iniziative di rilevanza nazionale come il

Premio Omella Geraldini, Il Festival di Santo Stefano, visite ad opere di artisti in vari musei, che ora vede la sua formalizzazione attraverso l' "agire" su più livelli. Dall'interno della nostra categoria e dall'esterno. L'obiettivo è di rintracciare all'interno della nostra categoria "saperi" diversi da quelli indagati tradizionalmente dagli iscritti, al fine di condividere le esperienze e di contribuire ad una crescita in termini di valore, anche e grazie soprattutto al coinvolgimento di soggetti esperti che possano veicolare il bene culturale. Fondazione, quindi, che risponde alla sua principale missione, quello di essere un laboratorio culturale a favore del corpo professionale locale e del tessuto economico e sociale in cui opera.



Da destra, Gianfranco Tomassoli, Presidente della Fondazione e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, poi Andrea Nobili, Giorgia Martone e Isabella Boselli, che ha presentato il nuovo gruppo della Fondazione.

Le attività proposte saranno diverse e diversificate: incontri con autori, installazioni, performance di artisti ... e soprattutto il coinvolgimento di colleghi, che sono invitati ad esibirsi in veste di "protagonisti" sul palcoscenico della nostra città.

Le prime manifestazioni avranno luogo già fra pochi giorni presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna:

il prossimo 28 aprile "Donne nell'arte tra Bologna e l'Europa", conferenza con la storica dell'Arte, Prof.ssa Beatrice Buscaroli, dell'Università di Bologna e di Ravenna; ed il prossimo 12 maggio il poeta e direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna, Prof. Davide Rondoni, ci parlerà de "L'Italia vista dai poeti".

Saremo lieti di ricevere le adesioni dei colleghi interessati a partecipare alla proposizione ed organizzazione di future iniziative.

I Responsabili:
Isabella Boselli
(info@studioisabellaboselli.it)
Andrea Nobili
(andrea.nobili@it.ey.com)



Il Dottore Commercialista Michele Davalli nella sua simpatica performance di Attore



Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna

Anno XIV n. 2 - Marzo - Aprile 2008

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In Redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori

Commercialista di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

**Realizzazione grafica
e stampa**

SATE srl

via C. Goretti, 88

44100 Ferrara

tel. 0532 765646

fax 0532 765759